SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 119

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 23 maggio 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Istituto nazionale di statistica

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 40

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Taioftal». *(13A04208)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Novadien». *(13A04209)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tamsulosina Angenerico». *(13A04210)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Urbason Solubile». *(13A04212)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Soluzione per dialisi peritoneale Fme». *(13A04213)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Soluzione per dialisi peritoneale Fresenius Medical Care Deutschland». *(13A04214)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Soluzione per dialisi peritoneale Baxter S.p.A.». *(13A04215)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Soluzione per dialisi peritoneale Baxter». *(13A04216)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Soluzione per emodiafiltrazione Baxter». *(13A04217)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Soluzione per emofiltrazione Baxter». *(13A04218)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Soluzione per dialisi peritoneale Hbiofluids». *(13A04219)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Soluzione per emofiltrazione Hbiofluids». *(13A04220)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Soluzione per dialisi peritoneale Galenica Senese». *(13A04221)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clavomed». *(13A04222)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lacrimalfa». *(13A04223)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Antitrombina III Immuno». *(13A04224)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Elmex». *(13A04225)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisomucil Tosse Irritante». *(13A04226)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amuclor Med» *(13A04227)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gammagard» *(13A04228)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Chemicetina». *(13A04229)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Biomunil». *(13A04230)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Hirudoid». *(13A04231)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levodropropizina Doc Generici». *(13A04232)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levodropropizina EG». *(13A04233)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clivarina». *(13A04234)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Donamet». *(13A04235)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Samyr». *(13A04236)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Transmetil». *(13A04237)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Benzilpenicillina Potassica K24 Pharmaceuticals». *(13A04238)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tonacal D3». *(13A04239)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Somatoline». *(13A04240)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Triniplas». *(13A04241)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tachipirina». *(13A04242)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zitromax». *(13A04243)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zitromax». *(13A04244)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zitromax». *(13A04245)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sandimmun e Sandimmun Neoral». *(13A04246)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Soluzione per emodiafiltrazione Galenica Senese». *(13A04247)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Soluzione per emofiltrazione Galenica Senese». *(13A04248)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Soluzione per emodialisi concentrata acida Galenica Senese». *(13A04249)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Soluzione per emodialisi concentrata basica Galenica Senese». *(13A04250)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Soluzione per emodialisi concentrata con acetato Galenica Senese». *(13A04251)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Soluzione per emodialisi concentrata senza acetato Galenica Senese». *(13A04252)*

Proroga smaltimento lotti del medicinale per uso umano «Clisma Fleet». *(13A04253)*

Proroga smaltimento lotti del medicinale per uso umano «Elettrolitica di reintegrazione con sodio gluconato Baxter». *(13A04254)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Kurovent». *(13A04255)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Molaxole». *(13A04256)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Diamicron». *(13A04257)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Dramion» *(13A04258)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Cardicor» *(13A04259)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Rimstar» *(13A04260)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Amoxicillina Hexal Ag» *(13A04261)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fenofibrato Teva». *(13A04262)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clopimed». *(13A04263)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Roprima». *(13A04264)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Ascorbico Sella». *(13A04265)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glucosio e Potassio Cloruro». *(13A04266)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Elettrolitica Equilibrata Enterica S.A.L.F.». *(13A04267)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sodio Acetato». *(13A04268)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Magnesio Cloruro». *(13A04269)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Elettrolitica di reintegrazione con glucosio e sodio gluconato S.A.L.F.». *(13A04270)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Risedronato dr. Reddy's». *(13A04271)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Exemestane Ranbaxy». *(13A04272)*

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano. *(13A04273)*

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gixal». *(13A04274)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Soluzione per emodiafiltrazione Piramal». *(13A04276)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Soluzione per emofiltrazione Piramal». *(13A04277)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Proctosoll». *(13A4211)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 febbraio 2013, n. **56**.

Regolamento recante disposizioni sul funzionamento e l'organizzazione dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'articolo 14, del predetto decreto-legge;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 35;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 827, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 3 agosto 2007, recante «Costituzione dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà»;

Visto l'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto l'articolo 17, comma 7, del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la deliberazione n. 106 del 22 luglio 2011 del Commissario straordinario del predetto Istituto, con la quale è stato approvato il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto medesimo in regime di sperimentazione gestionale;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che si è espressa nella seduta del 24 gennaio 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2013;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, effettuata con nota dell'Ufficio legislativo in data 20 febbraio 2013, prot. n. 1014-P e la nota del 22 febbraio prot. DAGL 4-3-17.3/8/2013, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato il proprio nulla osta;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), ente con personalità giuridica di diritto pubblico, di seguito denominato «Istituto», con sede legale in Roma, già costituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 827, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, quale sperimentazione gestionale ai sensi dell'articolo 9-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con decreto del Ministro della salute 3 agosto 2007.

Art. 2.

Articolazione delle funzioni

1. L'Istituto promuove l'attività di assistenza, ricerca e formazione per la salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà. È centro di riferimento della rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà nonché centro per la mediazione transculturale in campo sanitario e fonda la propria attività su una metodologia d'intervento transdisciplinare, integrando tra di loro le figure professionali sanitarie e socio-assistenziali con quelle della mediazione transculturale e dell'antropologia medica.

2. L'Istituto, in conformità con la programmazione nazionale e regionale, organizza l'attività di assistenza di cui al comma 1, attraverso le seguenti modalità:

a) assume iniziative volte al contrasto delle malattie derivanti dal disagio sociale e della povertà, ivi comprese, in accordo con le regioni interessate, attività di preven-

zione e di cura di tipo interdisciplinare. A tal fine, l'Istituto può avvalersi di personale qualificato proveniente da altri Stati europei ed extraeuropei, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con i soggetti pubblici o privati coinvolti che disciplinino le modalità di utilizzo di tale personale nonché la distribuzione degli oneri connessi all'espletamento delle attività, nel rispetto del limite delle disponibilità finanziarie dell'ente;

b) garantisce uno stretto rapporto tra l'assistenza e la ricerca clinica, sperimentale e gestionale, favorendo il trasferimento rapido dei risultati ottenuti dalla ricerca di laboratorio e clinica all'assistenza;

c) provvede alla raccolta di dati epidemiologici e statistici, alla loro elaborazione e diffusione, anche al fine di verificare l'efficacia degli interventi diagnostici e terapeutici effettuati, coinvolgendo centri regionali di riferimento;

d) adotta, promuove e realizza idonee iniziative di prevenzione primaria e secondaria;

e) conduce, anche in collaborazione con i Ministeri e le altre amministrazioni pubbliche, progetti di prevenzione, di formazione sanitaria e di sviluppo di capacità gestionali nei Paesi in via di sviluppo. A tal fine, il personale in servizio alle dipendenze dell'Istituto può operare temporaneamente all'estero, per lo svolgimento di tali attività. Il predetto personale conserva il trattamento economico in godimento ed è soggetto alla normativa vigente in tema di rimborso spese per le missioni all'estero;

f) promuove la partecipazione dei soggetti pubblici e privati delle regioni allo svolgimento delle predette attività.

3. L'Istituto, in conformità con la programmazione nazionale e delle regioni interessate, organizza l'attività di formazione di cui al comma 1, attraverso le seguenti modalità:

a) si uniforma, ai fini dell'accreditamento, ai criteri di cui all'accordo sancito il 5 novembre 2009, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approvati dalla Commissione nazionale per la formazione continua in medicina, attraverso il rafforzamento del proprio ruolo di provider nazionale per l'Educazione continua in medicina (ECM);

b) promuove l'adozione, a livello nazionale, del curriculum educativo-formativo del mediatore transculturale in ambito sanitario, attraverso la previsione di specifici percorsi formativi specializzanti con il coinvolgimento delle regioni;

c) elabora e attua, direttamente o in collaborazione con altri enti, programmi di educazione e formazione professionale, con riferimento agli ambiti istituzionali delle attività di ricerca e assistenza e per il miglioramento e lo sviluppo delle stesse, in armonia con le programmazioni regionali e con i programmi di educazione continua in medicina;

d) svolge attività di addestramento e formazione permanente, nonché di formazione specialistica, in convenzione con le università, gli enti di ricerca e altre istituzioni nazionali e internazionali.

4. L'Istituto, in conformità con la programmazione nazionale e delle regioni interessate, organizza l'attività di ricerca di cui al comma 1, attraverso le seguenti modalità:

a) partecipa alle attività di ricerca del Ministero della salute nei settori della biomedicina e della sanità pubblica, nonché al programma del centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ccm) per le tematiche di proprio interesse;

b) stabilisce opportune forme di collaborazione scientifica nel settore di competenza con enti, istituzioni, laboratori di ricerca italiani e stranieri, nonché con altri organismi internazionali, al fine di realizzare programmi coordinati;

c) promuove e condivide progetti di ricerca e protocolli di assistenza, in particolare con le regioni interessate alle problematiche legate ai flussi migratori;

d) assicura la diffusione, in ambito nazionale e internazionale, delle conoscenze scientifiche acquisite attraverso le ricerche condotte e l'attività clinica svolta;

e) tutela la proprietà intellettuale dei risultati dell'attività di ricerca e la valorizzazione economica degli stessi, favorendone il trasferimento in ambito industriale salvaguardando la finalità pubblica della ricerca;

f) sperimenta e monitora forme innovative di gestione e organizzazione nel campo sanitario e della ricerca biomedica.

5. L'Istituto, per le attività della rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitari, coinvolge, sulla base di specifici accordi tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome, gli attori territoriali che operano per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà.

Art. 3.

Programmazione delle attività

1. L'Istituto svolge la sua attività sulla base di progetti annuali o pluriennali predisposti dal direttore, in coerenza con gli indirizzi strategici e sentito il consiglio di indirizzo di cui all'articolo 8. I progetti sono approvati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

2. I volumi e le tipologie dell'attività socio-assistenziale, erogati a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, sono definiti mediante singoli accordi con le regioni interessate.

3. Per la realizzazione di specifici progetti, anche di ricerca, l'Istituto può stipulare inoltre accordi e convenzioni con strutture pubbliche e private e con università, anche straniere, costituire e partecipare a consorzi, con soggetti di cui sia accertata la qualificazione e l'idoneità. Eventuali perdite derivanti dalla partecipazione a consorzi o altre società partecipate possono essere poste a carico della gestione dell'Istituto limitatamente e non oltre la

quota di partecipazione versata. Nell'ambito dei progetti di ricerca, l'Istituto può sperimentare, senza oneri aggiuntivi, nuove modalità di aggregazione e di collaborazione caratterizzate da flessibilità e temporaneità, con ricercatori di altri enti e strutture, ovvero autorizzare l'impiego del proprio personale assegnato a compiti di ricerca presso gli enti e i soggetti di cui al comma 3, nel rispetto della normativa vigente.

4. L'Istituto, per il migliore esercizio delle proprie attribuzioni può, nel rispetto della normativa vigente in materia di enti ed organismi pubblici, altresì:

a) stipulare atti e contratti, ivi comprese l'assunzione di finanziamenti, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato d'uso per l'acquisizione di beni strumentali finalizzati all'attività istituzionale;

b) amministrare, gestire e valorizzare, anche all'estero, i beni di cui sia locatario, comodatario o comunque di cui abbia il possesso e la legittima detenzione;

c) acquisire, da parte di soggetti pubblici e privati, risorse finanziarie e beni da destinare allo svolgimento delle attività istituzionali;

d) svolgere, in proprio o con altri soggetti pubblici e privati, in forma societaria o con altre forme di collaborazione, attività strumentali, anche produttive, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e del proprio codice etico;

e) utilizzare, nell'ambito di iniziative finanziate da progetti di ricerca nazionale o internazionale, personale comandato da Ministeri o dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché professionalità esterne attraverso contratti di collaborazione, nel rispetto della disciplina prevista dall'articolo 7, comma 6 e seguenti, e dell'articolo 36 del predetto decreto legislativo, avvalendosi di figure dotate di particolari professionalità e di alta qualificazione.

Art. 4.

Organizzazione e personale

1. Il numero, la tipologia delle unità operative complesse e semplici e la pianta organica dell'Istituto sono definite nell'allegata tabella A, che prevede anche il direttore sanitario e il direttore amministrativo, ai quali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. Considerata la natura di Centro nazionale per la mediazione transculturale in campo sanitario dell'Istituto, di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, l'Istituto medesimo può avvalersi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, di un contingente aggiuntivo di esperti nel numero massimo di trenta unità con contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto, il relativo trattamento giuridico ed economico, nonché il reclutamento dello stesso sono disciplinati, al fine di assicurare la continuità con la sperimentazione gestionale dell'Istituto, dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e dai vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza medica e veterinaria, della dirigenza sanitaria, professionale tecnica e amministrativa e del comparto della sanità, nelle more della sottoscrizione del Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione successivo a quello relativo al quadriennio 2006-2009.

4. All'antropologo e al traduttore si applica il profilo del collaboratore tecnico-professionale, inserito nella categoria D, mentre al mediatore transculturale si applica il profilo del coadiutore amministrativo esperto, inserito nella categoria B, livello economico Bs, di cui all'allegato 1 al vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità, nelle more della istituzione dei profili dell'antropologo, del traduttore e del mediatore transculturale nel Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di riferimento individuato dal Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione successivo a quello relativo al quadriennio 2006-2009.

Art. 5.

Finanziamento e contabilità

1. L'Istituto uniforma la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nel rispetto del vincolo dell'equilibrio economico del bilancio conseguito attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie per specifiche attività istituzionali, e a tal fine il bilancio è deliberato in pareggio. L'Istituto organizza la propria struttura mediante centri di costo in grado di programmare e rendicontare la gestione economica amministrativa e le risorse umane e strumentali. Al fine di assicurare la continuità con la sperimentazione gestionale dell'Istituto, l'Istituto medesimo adotta la contabilità economico-patrimoniale nonché il piano regionale dei conti della regione Lazio, compatibilmente con quanto disposto in materia dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

2. L'Istituto trae i mezzi per il proprio funzionamento:

a) dai finanziamenti di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

b) dai contributi attribuiti all'Istituto dallo Stato e da altri enti pubblici, anche territoriali;

c) dai lasciti, donazioni, eredità ed erogazioni liberali di qualsiasi genere;

d) dai proventi derivanti dall'esercizio delle attività istituzionali o dei soggetti controllati o collegati;

e) dai frutti e dalle rendite generati dai beni non direttamente utilizzati per l'assolvimento delle finalità istituzionali;

f) dai proventi derivanti dall'esercizio delle attività specialistiche rese in regime di libera professione intramuraria.

3. La gestione finanziaria dell'Istituto si svolge in base al bilancio di previsione deliberato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui il bilancio stesso si

riferisce, e viene trasmesso dal direttore, corredato dalla relazione sull'attività, al consiglio di indirizzo e al collegio sindacale.

4. L'esercizio finanziario ha inizio in data 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

5. Il bilancio d'esercizio è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e, congiuntamente alla relazione sulla gestione del direttore e relativi allegati, viene deliberato entro il 31 marzo di ciascun anno e, quindi, trasmesso, nei cinque giorni successivi, al collegio sindacale per gli adempimenti di competenza.

6. L'Istituto procede alla deliberazione del bilancio d'esercizio entro il 30 aprile dell'anno in corso e, qualora particolari e straordinarie esigenze lo richiedano, l'approvazione dello stesso può avvenire entro il 30 giugno.

7. I bilanci preventivo e consuntivo nonché le eventuali variazioni sono sottoposti alla verifica del collegio sindacale e trasmessi, per l'approvazione, al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e finanze, conformemente alle modalità e ai termini previsti dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439, e successive modificazioni, nonché ai termini di deliberazione ivi previsti.

Art. 6.

Patrimonio

1. I beni dell'Istituto sono descritti in separati inventari, in conformità alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. Le aliquote di ammortamento di riferimento sono quelle previste dalla tabella di cui all'allegato 3 del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118. Gli inventari dei beni immobili sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario e devono evidenziare:

a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso a cui sono destinati e l'ufficio a cui sono affidati;

b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali nonché la rendita imponibile;

c) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati;

d) il costo d'acquisto o di costruzione e le eventuali successive variazioni anche per manutenzione straordinaria.

3. I beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile sono gestiti nell'ottica della migliore salvaguardia del loro valore e redditività e possono essere oggetto di alienazione a titolo oneroso nel rispetto della normativa vigente. Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili ed immobili.

4. Nella fase di prima applicazione del presente regolamento, l'Istituto continua a svolgere la propria attività nei locali già messi a disposizione dagli Istituti fisioterapici ospitalieri (IFO), secondo le modalità convenzionali in essere.

Art. 7.

Organi

1. Sono organi dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 14, comma 4 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189:

a) il consiglio di indirizzo;

b) il direttore;

c) il collegio sindacale.

Art. 8.

Consiglio di indirizzo

1. Il consiglio di indirizzo è composto, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, da cinque membri, di cui due nominati dal Ministro della salute e tre dai presidenti delle regioni che partecipano alla rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà ed ha compiti di indirizzo strategico.

2. Il componente con funzione di presidente è nominato, tra i cinque componenti, dal Ministro della salute.

3. Il consiglio:

a) definisce gli indirizzi strategici dell'Istituto, esprime parere sui progetti annuali e pluriennali di attività, predisposti dal direttore dell'Istituto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e ne verifica l'attuazione;

b) esprime parere preventivo sul bilancio di previsione e su quello consuntivo, sugli atti di alienazione del patrimonio e sui provvedimenti in materia di costituzione o partecipazione a società, consorzi, altri enti e associazioni e, qualora richiesto dal direttore, sulle materie dallo stesso proposte. Il parere è espresso entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso tale termine il parere si intende espresso in senso positivo;

c) delibera in ordine al regolamento di amministrazione e contabilità, e agli altri regolamenti dell'Istituto, che vengono trasmessi per l'approvazione al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e finanze e al Dipartimento della funzione pubblica.

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il presidente è sostituito da un componente del consiglio da lui espressamente delegato o, in assenza di delega, da quello più anziano di età.

5. Il consiglio di indirizzo si riunisce con cadenza, di regola, bimestrale, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o a istanza di almeno due dei suoi componenti. Le riunioni del consiglio sono, di norma, tenute presso la sede dell'Istituto e possono svolgersi anche in modalità telematica, con uso della videoconferenza.

6. Il consiglio, che stabilisce alla prima riunione le modalità del proprio funzionamento si riunisce validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

7. Alle riunioni del consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, il direttore e i componenti del collegio sindacale. Possono, altresì, partecipare, senza diritto di voto, i soggetti di volta in volta invitati dal consiglio stesso cui spetta il solo rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Ai componenti non spetta alcun compenso, gettone o indennità salvo, ove dovuto, l'esclusivo rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, in conformità alle disposizioni vigenti per la dirigenza della pubblica amministrazione.

Art. 9.

Direttore

1. Il direttore è nominato con decreto del Ministro della salute tra persone munite di laurea magistrale o equivalente e con provata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, in enti, aziende e strutture sanitarie pubbliche e private e settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie. Al rapporto di lavoro e al trattamento economico del direttore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per quanto compatibili.

2. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Istituto, ne sovrintende l'andamento e ne esercita tutti i poteri di gestione. Il direttore adotta, altresì, su delibera del consiglio di indirizzo, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera *c)*, il regolamento di amministrazione e contabilità e gli altri regolamenti dell'Istituto, che vengono trasmessi per l'approvazione al Ministro della salute e al Ministro dell'economia e finanze.

3. Il direttore è responsabile del raggiungimento degli obiettivi dell'Istituto e assume le determinazioni e le deliberazioni in ordine alla realizzazione dei programmi e progetti adottati. È, altresì, responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Istituto e dispone il conferimento degli incarichi di responsabilità dirigenziale, compatibilmente con l'organizzazione interna e la dotazione organica.

4. Il direttore si avvale della collaborazione del direttore sanitario e del direttore amministrativo, al cui rapporto di lavoro e al trattamento economico si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Art. 10.

Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale è composto, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, da tre membri: due nominati dal Ministro della salute, di cui uno designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nonché uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. I membri del collegio sindacale, ad eccezione di quello designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, devono essere iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

2. Il collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 2400 del codice civile, ha la durata di tre esercizi finanziari ed elegge, nel corso della prima seduta, il presidente tra i propri componenti.

3. Il collegio sindacale esercita le attribuzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e successive modificazioni.

4. I componenti del collegio, per le finalità connesse all'esercizio dei poteri-doveri di controllo che incombono su detto organo, possono partecipare alle riunioni del consiglio di indirizzo senza diritto di voto.

5. Ai componenti del collegio spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

6. All'insediamento del collegio provvede il Direttore, che fissa la prima seduta del collegio medesimo.

Art. 11.

Disposizioni transitorie

1. L'Istituto utilizza l'attuale subcodice identificativo afferente agli Istituti fisioterapici ospitalieri (IFO) attribuito all'Istituto medesimo, fino all'attivazione, da parte della regione Lazio, del codice identificativo dell'Istituto come struttura erogante prestazioni di medicina specialistica ambulatoriale.

2. L'Istituto subentra nella titolarità dei rapporti di lavoro a tempo determinato e degli incarichi di collaborazione comunque denominati, in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento con la sperimentazione gestionale di cui all'articolo 1, fino alla loro naturale scadenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 febbraio 2013

Il Ministro della salute
BALDUZZI

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Visto, *Il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 6, foglio n. 244
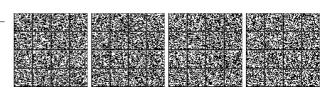
TABELLA A

DOTAZIONE ORGANICA INMP	
STRUTTURA	**Numero**
DIREZIONE	
Direttore Generale	1
Dirigente medico	1
Collaboratore amministrativo	1
Assistente amministrativo	2
Sub-totale	**5**
Comunicazione e URP	
Collaboratore tecnico professionale	1
Collaboratore tecnico traduttore	1
Sub-totale	**2**
U.O.C. Coordinamento scientifico	
Direttore	1
Collaboratore amministrativo	1
Dirigente biologo	1
Tecnico informatico	1
Collaboratore tecnico-antropologo	1
Sub-totale	**5**
U.O.S. formazione e ECM	
Responsabile U.O.S.	1
Collaboratore amministrativo	3
Dirigente Psicologo	1
Tecnico informatico	1
Assistente amministrativo	1
Sub-totale	**7**
U.O.S. Salute e mediazione transculturale	
Responsabile U.O.S.	1
Collaboratore amministrativo	1
Mediatori transculturali	15
Sub-totale	**17**
U.O.C. Pianificazione strategica e bilancio sociale	
Direttore U.O.C.	1
Collaboratore amministrativo	2
Assistente amministrativo	1
Sub-totale	**4**
U.O.S. Sistema Informativo e statistico	
Responsabile U.O.S.	1
Tecnico informatico	2
Sub-totale	**3**
UOS Controllo di gestione	

Responsabile UOS	1
Collaboratore amministrativo	1
Assistente amministrativo	1
Sub-totale	3
U.O.C. Rapporti internazionali, con le regioni e gestione del ciclo di progetto	
Direttore U.O.C.	1
Collaboratore amministrativo	4
Assistente amministrativo	1
Dirigente medico	1
Collaboratore tecnico - antropologo	1
Sub-totale	**8**
U.O.S. Salute globale e cooperazione sanitaria	
Responsabile U.O.S.	1
Dirigente Medico	1
Assistente amministrativo	1
Sub-totale	**3**
U.O.S. Epidemiologia	
Responsabile U.O.S.	1
Medico epidemiologo	1
Collaboratore amministrativo	1
Tecnico informatico	1
Sub-totale	**4**
DIREZIONE AMMINISTRATIVA	
Direttore amministrativo	1
Collaboratore amministrativo	
Assistente amministrativo	2
Sub-totale	**3**
U.O.C. Gestione del personale e affari amministrativi	
Direttore U.O.C.	1
Collaboratore amministrativo	2
Assistente amministrativo	3
Sub-totale	**6**
U.O.S.Contabilità generale e bilancio	
Responsabile U.O.S.	1
Collaboratore amministrativo	2
Assistente amministrativo	2
Operatore amministrativo	3
Sub-totale	**8**
U.O.S. Acquisizione beni e servizi, patrimonio	
Responsabile U.O.S.	1
Collaboratore amministrativo	1
Assistente amministrativo	1

Sub-totale	**3**
DIREZIONE SANITARIA	
Direttore Sanitario	1
Collaboratore amministrativo	1
Assistente amministrativo	1
Sub-totale	**3**
U.O.C. Odontoiatria sociale a conduzione universitaria	
Direttore	**1**
Odontoiatra	2
Infermiere	1
Sub-totale	**4**
U.O.C. Prevenzione sanitaria	
Direttore UOC	1
Dirigente medico	5
Coordinatore infermieristico	1
Sub-totale	**7**
U.O.S. Salute Mentale	
Responsabile U.O.S.	1
Dirigente medico	1
Dirigente psicologo	4
Assistente sociale	2
Collaboratore tecnico - antropologo	2
Sub-totale	**10**
U.O.S. Polispecialistica e professioni sanitarie	
Responsabile U.O.S.	1
Dirigenti medici	10
Infermieri	5
Operatori socio-sanitari	2
Sub-totale	**18**
TOTALE	**123**

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute),è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 settembre 2012, n. 214.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) recita:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1.-2. (*Omissis*).

3. Con decreto Ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— L'art. 14 del citato decreto-legge n. 158 del 2012, recita:

«Capo IV - Norme finali

Art. 14 *(Razionalizzazione di taluni enti sanitari)*. — 1. La società consortile "Consorzio anagrafi animali" di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'art. 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è soppressa e posta in liquidazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le funzioni già svolte dalla società consortile "Consorzio anagrafi animali" sono trasferite, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero della salute secondo le rispettive competenze. Alle predette funzioni i citati Ministeri provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli stanziamenti di bilancio previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 4, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, riaffluiscono al bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa.

2. Al fine di limitare gli oneri per il Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni in favore delle popolazioni immigrate, l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà (INMP) già costituito quale sperimentazione gestionale, è ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, vigilato dal Ministero della salute, con il compito di promuovere attività di assistenza, ricerca e formazione per la salute delle popolazioni migranti e di contrastare le malattie della povertà.

3. L'Istituto di cui al comma 2 è altresì centro di riferimento della rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà, nonché Centro nazionale per la mediazione transculturale in campo sanitario.

4. Sono organi dell'Istituto il Consiglio di indirizzo, il direttore e il Collegio sindacale. Il Consiglio di indirizzo è composto da cinque membri, di cui due nominati dal Ministro della salute e tre dai presidenti delle regioni che partecipano alla rete di cui al comma 3 ed ha compiti di indirizzo strategico. Il direttore è nominato dal Ministro della salute, rappresenta legalmente l'Istituto ed esercita tutti i poteri di gestione. Il Collegio sindacale è costituito da tre membri, due nominati dal Ministro della salute, di cui uno designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nonché uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, con compiti di controllo interno. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati il funzionamento e l'organizzazione dell'Istituto.

5. All'art. 17, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per il finanziamento delle attività si provvede annualmente nell'ambito di un apposito progetto interregionale, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la cui realizzazione, sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è vincolato l'importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, alla cui erogazione, a favore del medesimo Istituto, si provvede annualmente, a seguito dell'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno di riferimento.".

6. Per il finanziamento dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà (INMP), di cui al comma 2, si provvede nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 5, di euro 5 milioni nell'anno 2012 e di euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2013, nonché mediante i rimborsi delle prestazioni erogate a carico del Servizio sanitario nazionale e la partecipazione a progetti anche di ricerca nazionali ed internazionali.

7. Alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4 sono abrogati i commi 7 e 8 dell'art. 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

8. Per il periodo 1° gennaio 2003-21 giugno 2007 la misura del contributo obbligatorio alla Fondazione ONAOSI, a carico dei sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei farmacisti, dei medici chirurghi e odontoiatri e dei veterinari, è determinata forfettariamente per ogni contribuente in 12 euro mensili per gli ultimi cinque mesi del 2003 e per l'anno 2004, in 10 euro mensili per gli anni 2005 e 2006, nonché in 11 euro mensili per il 2007. Per il periodo 1° gennaio 2003-1° gennaio 2007 la misura del contributo a carico dei sanitari individuati quali nuovi obbligati dalla lettera *e)*, primo comma dell'art. 2, della legge 7 luglio 1901, n. 306, e successive modificazioni, è anch'essa forfettariamente determinata negli identici importi di cui al presente comma.

9. Le somme versate alla Fondazione ONAOSI dai soggetti di cui al comma 8 per il periodo 1° gennaio 2003-21 giugno 2007 sono trattenute dalla Fondazione a titolo di acconto dei contributi da versare. Con delibera della Fondazione sono stabilite la procedura, le modalità e le scadenze per l'eventuale conguaglio o rimborso. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono estinti ogni azione o processo relativo alla determinazione, pagamento, riscossione o ripetizione dei contributi di cui al primo periodo. La Fondazione ONAOSI è comunque autorizzata a non avviare le procedure per la riscossione coattiva per crediti di importo inferiore a 500 euro. Per gli anni successivi al 2007 resta confermato, per la determinazione dei contributi dovuti alla Fondazione, quanto disposto dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

9-*bis*. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, le parole: ", unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità" sono sostituite dalle seguenti: "ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta specialità o svolgono altre attività aventi i caratteri di eccellenza di cui all'art. 13, comma 3, lettera *d)*".

9-*ter*. Al comma 3 dell'art. 13 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

"*d)* caratteri di eccellenza del livello dell'attività di ricovero e cura di alta specialità direttamente svolta negli ultimi tre anni, ovvero del contributo tecnico-scientifico fornito, nell'ambito di un'attività di ricerca biomedica riconosciuta a livello nazionale e internazionale, al fine di assicurare una più alta qualità dell'attività assistenziale, attestata da strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale".

10. I commi 1 e 2 dell'art. 14 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, sono sostituiti dai seguenti:

"1. La domanda di riconoscimento è presentata dalla struttura interessata alla regione competente per territorio, unitamente alla documentazione comprovante la titolarità dei requisiti di cui all'art. 13, individuata con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. La regione inoltra la domanda, nella quale devono essere indicate la sede effettiva di attività della struttura e la disciplina per la quale si richiede il riconoscimento, al Ministero della salute, evidenziando la coerenza del riconoscimento con la propria programmazione sanitaria.

2. Il Ministro della salute nomina una commissione di valutazione formata da almeno due esperti nella disciplina oggetto della richiesta di riconoscimento, che svolgono l'incarico a titolo gratuito. Entro trenta giorni dalla nomina, la commissione esprime il proprio parere motivato sulla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3, sulla completezza della documentazione allegata alla domanda e su quella eventualmente acquisita dalla struttura interessata. La commissione può procedere ai necessari sopralluoghi e valutare gli elementi così acquisiti. Entro dieci giorni dal ricevimento del parere, il Ministro della salute trasmette gli atti alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che deve espri-

mersi sulla domanda di riconoscimento entro quarantacinque giorni dal ricevimento.".

10-*bis*. Al comma 3 dell'art. 14 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, le parole: "d'intesa" sono sostituite dalle seguenti: "previa intesa".

11. I commi 1 e 2 dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, sono così sostituiti:

"1. Le Fondazioni IRCCS, gli Istituti non trasformati e quelli privati inviano ogni due anni al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 13, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma, secondo quanto stabilito dal decreto di cui al comma 1 dell'art. 14.

2. Il Ministero della salute, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 1, comma 2, può verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento delle Fondazioni IRCCS, degli Istituti non trasformati e di quelli privati. Nel caso di sopravvenuta carenza di tali condizioni, il Ministero informa la regione territorialmente competente ed assegna all'ente un termine non superiore a sei mesi entro il quale reintegrare il possesso dei prescritti requisiti. Il Ministro della salute e la regione competente possono immediatamente sostituire i propri designati all'interno dei consigli di amministrazione, nonché sospendere cautelativamente l'erogazione dei finanziamenti nei confronti degli enti interessati. Alla scadenza di tale termine, sulla base dell'esito della verifica, il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento.".

12. Con decreto del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 dicembre 2012, sono stabiliti i criteri di classificazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati, delle Fondazioni IRCCS e degli altri IRCCS di diritto privato sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi di carattere scientifico di comprovato valore internazionale, anche ai fini del loro inserimento nella rete di attività di ricerca; con il medesimo decreto, al fine di garantire la visione unitaria delle attività di ricerca scientifica nel campo sanitario dei predetti soggetti, sono individuate le modalità attraverso cui realizzare l'attività di ricerca scientifica in materia sanitaria a livello internazionale.».

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1992, n. 305, supplemento ordinario.

— L'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), recita:

«Art. 35 *(Reclutamento del personale)*. — 1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

a) tramite procedure selettive, conformi ai princìpi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

3-*bis*. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;

b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera *a)* e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando.

3-*ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalità e criteri applicativi del comma 3-*bis* e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera *a)* del medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-*bis* costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.

4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle duecento unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4-*bis*. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dall'art. 36.

5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di economicità, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalità.

5-*bis*. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.

5-*ter*. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.

6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei princìpi fissati dai commi precedenti.».

— Il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal *CES)*, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 ottobre 2001, n. 235.

— Il comma 827 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), recita:

«Art. 1 *(Autorizzazione di spesa per Istituto promozione salute popolazioni migranti e contrasto malattie povertà)*. — (*Omissis*).

827. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la promozione da parte del Ministero della salute ed il finanziamento di un progetto di sperimentazione gestionale, ai sensi dell'art. 9-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da autorizzare da parte della regione Lazio con la partecipazione della regione Puglia, della Regione siciliana e di altre regioni interessate, finalizzato alla realizzazione, nella città di Roma, di un Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, con compiti di prevenzione, cura, formazione e ricerca sanitaria, in cui far confluire il Centro di riferimento della regione Lazio per la promozione della salute delle popolazioni migranti, senza fissa dimora, nomadi e a rischio di emarginazione, già operante presso l'Istituto dermosifilopatico Santa Maria e San Gallicano-IFO.».

— Il comma 36 dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), recita:

«Capo III - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza

Art. 9 *(Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico)*. — (*Omissis*).

36. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze.».

— Il comma 7 dell'art. 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), recita:

«Art. 17 *(Razionalizzazione della spesa sanitaria)*. — (*Omissis*).

7. Con decreto del Ministro della salute, previo protocollo d'intesa con le regioni Lazio, Puglia, Siciliana e con altre regioni interessate, è disposta la proroga fino al 31 dicembre 2013 del progetto di sperimentazione gestionale di cui all'art. 1, comma 827, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coordinato dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP) di cui al decreto del Ministro della salute in data 3 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 20 settembre 2007, finalizzato alla ricerca, alla formazione, alla prevenzione e alla cura delle malattie delle migrazioni e della povertà.».

Note all'art. 1:

— Per il comma 4 dell'art. 14 del citato decreto-legge n. 158 del 2012, vedasi nelle note alle premesse.

— Per il comma 827 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, vedasi nelle note alle premesse.

— L'art. 9-*bis* del citato decreto legislativo, n. 502 del 1992, recita:

«Art. 9-*bis (Sperimentazioni gestionali)*. — 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, autorizzano programmi di sperimentazione aventi a oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato.

2. Il programma di sperimentazione è adottato dalla regione o dalla provincia autonoma interessata, motivando le ragioni di convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualità dell'assistenza e di coerenza con le previsioni del Piano sanitario regionale ed evidenziando altresì gli elementi di garanzia, con particolare riguardo ai seguenti criteri:

a) privilegiare nell'area del settore privato il coinvolgimento delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale individuate dall'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) fissare limiti percentuali alla partecipazione di organismi privati in misura non superiore al quarantanove per cento;

c) prevedere forme idonee di limitazione alla facoltà di cessione della propria quota sociale nei confronti dei soggetti privati che partecipano alle sperimentazioni;

d) disciplinare le forme di risoluzione del rapporto contrattuale con privati che partecipano alla sperimentazione in caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali o di accertate esposizioni debitorie nei confronti di terzi;

e) definire partitamente i compiti, le funzioni e i rispettivi obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati che partecipano alla sperimentazione gestionale, avendo cura di escludere in particolare il ricorso a forme contrattuali, di appalto o subappalto, nei confronti di terzi estranei alla convenzione di sperimentazione, per la fornitura di opere e servizi direttamente connessi all'assistenza alla persona;

f) individuare forme e modalità di pronta attuazione per la risoluzione della convenzione di sperimentazione e scioglimento degli organi societari in caso di mancato raggiungimento del risultato della avviata sperimentazione.

3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, verifica annualmente i risultati conseguiti sia sul piano economico sia su quello della qualità dei servizi, ivi comprese le forme di collaborazione in atto con soggetti privati per la gestione di compiti diretti di tutela della salute. Al termine del primo triennio di sperimentazione, sulla base dei risultati conseguiti, il Governo e le regioni adottano i provvedimenti conseguenti.

4. Al di fuori dei programmi di sperimentazione di cui al presente articolo, è fatto divieto alle aziende del Servizio sanitario nazionale di costituire società di capitali aventi per oggetto sociale lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute.».

— Per i riferimenti al decreto del Ministro della salute 3 agosto 2007, vedasi nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— L'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), recita:

«Art. 4 *(Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano)*. — 1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.».

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 14 del citato decreto-legge n. 158 del 2012, vedasi nelle note alle premesse.

— Il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 recita:

«Art. 1 *(Finalità ed ambito di applicazione)*. — 1. (*Omissis*).

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.».

— Il comma 6 e seguenti dell'art. 7 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 recita:

«Art. 7 *(Gestione delle risorse umane)*. — (*Omissis*).

6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata

e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 36, comma 3, del presente decreto.

6-*bis*. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

6-*ter*. I regolamenti di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.

6-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-*bis* e 6-*ter* non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'art. 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.».

— L'art. 36 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 recita:

«Art. 36 *(Utilizzo di contratti di lavoro flessibile)*. — 1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'art. 35.

2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui alla lettera *d)*, del comma 1, dell'art. 70 del decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'art. 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui alla lettera *d)*, del comma 1, dell'art. 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.

3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.

4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'art. 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

5-*bis*. Le disposizioni previste dall'art. 5, commi 4-*quater*, 4-*quinquies* e 4-*sexies* del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'art. 35, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto.».

Note all'art. 4:

— Per i riferimenti al decreto legislative n. 502 del 1992, vedasi nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 14, comma 3, del citato decreto-legge n. 158 del 2012, vedasi nelle note alle premesse.

— Per il testo del comma 6 dell'art. 7 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, vedasi nelle note all'art. 3.

Note all'art. 5:

— Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 luglio 2011, n. 172.

— Per il testo del comma 5 dell'art. 14 del citato decreto-legge n. 158 del 2012, vedasi nelle note alle premesse.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri, da parte dei Ministeri vigilanti, in ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci e di programmazione dell'impiego di fondi disponibili, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 dicembre 1998, n. 297.

Note all'art. 6:

— La tabella dell'allegato 3 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è la seguente:

«ALLEGATO 3
In vigore dal 10 agosto 2011

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	% ammortamento
TERRENI	- -
FABBRICATI:	
Edifici adibiti alle attività istituzionali	3%
Edifici adibiti ad uso civile non istituzionale	3%
Costruzioni leggere	10%
IMPIANTI E MACCHINARI:	
Impianti e macchinari adibiti alle attività istituzionali	12,5%
Impianti e macchinari adibiti ad uso civile non istituzionale	12,5%
IMPIANTI E MACCHINARI - AUDIOVISIVI	20%
IMPIANTI INSERITI STABILMENTE NEL FABBRICATO	3%
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	20%
MOBILI E ARREDI	12,5%
AUTOMEZZI	25%
ALTRI BENI MATERIALI	20%
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	- -
OGGETTI D'ARTE	- -

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	% Ammortamento
COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO	20%
COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	20%
DIRITTI DI BREVETTO E UTILIZZAZIONE OPERE INGEGNO	durata legale del diritto o, in assenza, 20%
DIRITTI DI CONCESSIONE, LICENZE MARCHI E DIRITTI SIMILI	durata legale del diritto o, in assenza, 20%
MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	aliquota % maggiore tra bene e durata residua contratto
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO ED ACCONTI	- -
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	20% ".

Note all'art. 7:

— Per il testo del comma 4 dell'art. 14 del citato decreto-legge n. 158 del 2012, vedasi nelle note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Per il testo del comma 4 dell'art. 14 del citato decreto-legge n. 158 del 2012, vedasi nelle note alle premesse.

Note all'art. 9:

— L'art. 3-*bis* del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, reca:

«Art. 3-*bis (Direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario).* — 1. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al comma 3.

2. La nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio. Scaduto tale termine, si applica l'art. 2, comma 2-*octies*.

3. La regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalità e criteri individuati dalla regione, da parte di una commissione costituita dalla regione medesima in prevalenza tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli elenchi sono aggiornati almeno ogni due anni. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonché di eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla regione. La regione assicura, anche mediante il proprio sito internet, adeguata pubblicità e trasparenza ai bandi, alla procedura di selezione, alle nomine e ai curricula. Resta ferma l'intesa con il rettore per la nomina del direttore generale di aziende ospedaliero-universitarie.

4. I direttori generali nominati devono produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi sono organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale e in collaborazione con le università o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'art. 16-*ter*, operanti nel campo della formazione manageriale, con periodicità almeno biennale. I contenuti, la metodologia delle attività didattiche, la durata dei corsi, non inferiore a centoventi ore programmate in un periodo non superiore a sei mesi, nonché le modalità di conseguimento della certificazione, sono stabiliti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, con decreto del Ministro della sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I direttori generali in carica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, producono il certificato di cui al presente comma entro diciotto mesi da tale data.

5. Al fine di assicurare una omogeneità nella valutazione dell'attività dei direttori generali, le regioni concordano, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome, criteri e sistemi per valutare e verificare tale attività, sulla base di obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza, all'ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti anche dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, esse definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi.

6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere del sindaco o della conferenza dei sindaci di cui all'art. 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui all'art. 2, comma 2-*bis*, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore generale, salvo quanto disposto dal comma 7.

7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, la regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua sostituzione; in tali casi la regione provvede previo parere della Conferenza di cui all'art. 2, comma 2-*bis*, che si esprime nel termine di dieci giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione del contratto può avere comunque corso. Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravità e urgenza. Il sindaco o la Conferenza dei sindaci di cui all'art. 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'art. 2, comma 2-*bis*, nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano attuativo locale, possono chiedere alla regione di revocare il direttore generale, o di non disporne la conferma, ove il contratto sia già scaduto. Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di cui al comma 6 e al presente comma riguardano i direttori generali delle aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'art. 2, comma 2-*bis* è integrata con il sindaco del comune capoluogo della provincia in cui è situata l'azienda.

8. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il direttore amministrativo e il direttore sanitario. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è definito, in sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche con riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa.

9. La regione può stabilire che il conferimento dell'incarico di direttore amministrativo sia subordinato, in analogia a quanto previsto per il direttore sanitario dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, alla frequenza del corso di formazione programmato per il conferimento dell'incarico di direttore generale o del corso di formazione manageriale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, o di altro corso di formazione manageriale appositamente programmato.

10. La carica di direttore generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.

11. La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto all'unità sanitaria locale o all'azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a carico dell'interessato.

12. Per i direttori generali e per coloro che, fuori dei casi di cui al comma 11, siano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, la contribuzione dovuta sul trattamento economico corrisposto nei limiti dei massimali previsti dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, è versata dall'unità sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera di appartenenza, con recupero della quota a carico dell'interessato.

13. In sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, si applica il comma 5 del presente articolo.

14. Il rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale è regolato dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Per la programmazione delle assunzioni si applica l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

15. In sede di prima applicazione, le regioni possono disporre la proroga dei contratti con i direttori generali in carica all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto per un periodo massimo di dodici mesi.».

Note all'art. 10:

— Per il testo del comma 4 dell'art. 14 del citato decreto-legge n. 158 del 2012, vedasi nelle note alle premesse.

— Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 2010, n. 68, supplemento ordinario.

— L'art. 2400 del codice civile recita:

«Art. 2400 *(Nomina e cessazione dall'ufficio).* — I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni .

Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.».

— L'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), recita:

«Art. 20 *(Compiti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali).* — 1. I collegi dei revisori dei conti e sindacali presso gli enti ed organismi pubblici, di cui all'art. 19, vigilano sull'osservanza delle disposizioni

di legge, regolamentari e statutarie; provvedono agli altri compiti ad essi demandati dalla normativa vigente, compreso il monitoraggio della spesa pubblica.

2. I collegi dei revisori dei conti e sindacali, in particolare, devono:

a) verificare la corrispondenza dei dati riportati nel conto consuntivo o bilancio d'esercizio con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione;

b) verificare la loro corretta esposizione in bilancio, l'esistenza delle attività e passività e l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione e l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;

c) effettuare le analisi necessarie e acquisire informazioni in ordine alla stabilità dell'equilibrio di bilancio e, in caso di disavanzo, acquisire informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento affinché venga, nel tempo, salvaguardato l'equilibrio;

d) vigilare sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente e il rispetto dei principi di corretta amministrazione;

e) verificare l'osservanza delle norme che presiedono la formazione e l'impostazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio;

f) esprimere il parere in ordine all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio da parte degli organi a ciò deputati sulla base degli specifici ordinamenti dei singoli enti;

g) effettuare almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi e i titoli a custodia;

h) effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

3. Gli schemi dei bilanci preventivi, delle variazioni ai bilanci preventivi, delle delibere di accertamento dei residui, del conto consuntivo o bilancio d'esercizio sono sottoposti, corredati dalla relazione illustrativa o da analogo documento, almeno quindici giorni prima della data della relativa delibera, all'esame del collegio dei revisori dei conti o sindacale. Il collegio redige apposita relazione da allegare ai predetti schemi, nella quale sono sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante l'esercizio.

4. L'attività dei collegi dei revisori e sindacali si conforma ai principi della continuità, del campionamento e della programmazione dei controlli.

5. I collegi dei revisori dei conti e sindacali non intervengono nella gestione e nell'amministrazione attiva degli enti e organismi pubblici.

6. Alle sedute degli organi di amministrazione attiva assiste almeno un componente del collegio dei revisori e sindacale.

7. I componenti del collegio dei revisori e sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.

8. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale, nonché delle risultanze dell'esame collegiale dei bilanci preventivi e relative variazioni e dei conti consuntivi o bilanci d'esercizio è redatto apposito verbale.».

— Per i riferimenti all'art. 3 del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, vedasi nelle note alle premesse.

13G00098

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 gennaio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Varen».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 6 novembre 2012 dall'impresa Basf Italia Srl, con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Marconato 8, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Vanto EC, successivamente ridenominato VAREN, in corso di registrazione, contenete la sostanza attiva pyraclostrobin, uguale al prodotto di riferimento denominato Comet 250 EC registrato al n.14769 con D.D. in data 9 settembre 2011, modificato successivamente ai sensi del DPR 28 febbraio 2012 n°55, in data 24 settembre 2012, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

- il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Comet 250 EC registrato al n. 14769;

Visto il decreto ministeriale del 7 maggio 2004 di recepimento della direttiva 2004/30/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva pyraclostrobin nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 maggio 2014, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 maggio 2014, l'impresa Basf Italia Srl, con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Marconato 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato VAREN con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,7.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dagli stabilimenti delle Imprese:

BASF Espanola S.L. - 43080 Tarragona – Spagna;

BASF Agri-Production – Genay, Francia.

Il prodotto suddetto è registrato al n.15652.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

VAREN

Fungicida per la difesa di frumento e orzo.
Emulsione Concentrata (EC)

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Pyraclostrobin puro g 25 (=250 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione ed ingestione. Irritante per gli occhi e la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non gettare i residui nelle fognature.

BASF Italia Srl – Tel. 0362.512.1
Cesano Maderno (MB)

PRODOTTO FITOSANITARIO
Reg. del Ministero della Salute N. — del —

Distribuito da:
GOWAN ITALIA S.p.A. - Via Morgagni, 68 - 48018 Faenza (RA)

Officine di produzione:
BASF Espanola S.L. - 43080 Tarragona – Spagna
BASF Agri-Production – Genay, Francia

Contenuto netto: 0,7 – 1 litri

Partita n.

®Marchio registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
VAREN è un fungicida di copertura, con attività preventiva.
Il suo principio attivo Pyraclostrobin appartiene al gruppo chimico degli analoghi delle strobilurine, e ne possiede pertanto il meccanismo di azione.
VAREN blocca la germinazione delle spore, lo sviluppo del micelio e la sporulazione. Dopo l'applicazione esso viene assorbito dalle foglie, dove esplica attività locosistemica e translaminare.
Dotato di un ampio spettro di azione, VAREN possiede un'elevata efficacia contro diverse malattie dei cereali (vedi tabella seguente).

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Coltura	Malattia	Dose prodotto in ml/hl	Intervallo tra i trattamenti	Numero massimo di trattamenti per anno
Frumento	Oidio: (*Blumeria graminis* f. sp. *tritici*) Ruggine gialla: (*Puccinia striiformis*) Ruggine bruna: (*Puccinia recondita* f. sp. *tritici*) Septoriosi: (*Septoria tritici* e *S. nodorum*) Fusariosi: (*Fusarium* spp.)	175-250	Almeno 21 giorni	2
Orzo	Oidio: (*Blumeria graminis* f. sp. *hordei*) Ruggine bruna: (*Puccinia hordei*) Rincosporiosi: (*Rhynchosporium secalis*) Maculatura: (*Pyrenophora teres*)	175-250	Almeno 21 giorni	2

Le dosi di prodotto riportate nella tabella sopra si riferiscono a volumi d'acqua di 400 l/ha per i cereali ed equivalgono quindi a **700-1000 ml** di VAREN **per ettaro**. Se si prevede l'impiego di volumi d'acqua diversi, la suddetta dose ad ettaro deve essere mantenuta. Si raccomanda comunque l'impiego di volumi di soluzione sufficienti ad una completa ed uniforme bagnatura della vegetazione.

Per gran parte dei fungicidi in generale e per le strobilurine in particolare esiste il rischio della comparsa di ceppi fungini più tolleranti o resistenti al loro principio attivo. Per ridurre al minimo tale rischio, si raccomanda lo scrupoloso rispetto di dosi, intervalli tra i trattamenti e numero massimo di trattamenti. Pertanto, effettuare al massimo 2 trattamenti per anno con VAREN o con altri fungicidi contenenti strobilurine, possibilmente consecutivi, nel periodo compreso fra l'accestimento e la fioritura.

Con alte pressioni delle malattie, con forti precipitazioni o con rapida crescita della vegetazione, è necessario usare le dosi più alte rispettando un intervallo tra i trattamenti pari a 21 giorni.

COMPATIBILITA'
In caso di miscela con altri prodotti, è buona prassi effettuare saggi preliminari su poche piante, prima di estendere i trattamenti a tutto il campo da trattare.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto, alle dosi raccomandate, non ha causato effetti fitotossici sulle varietà di frumento ed orzo saggiate.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 35 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

ATTENZIONE - Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 10 GEN. 2013

13A04308

DECRETO 14 gennaio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Senego».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 22 novembre 2012 dall'impresa Dow Agrosciences Italia Srl, con sede legale in Milano, via F. Albani, 65, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato SENEGO, contenete le sostanze attive triclopyr e aminopiralid, uguale al prodotto di riferimento denominato Synero registrato al n. 14867 con D.D. in data 14 novembre 2011, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'appli-

cazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che - il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Synero registrato al n. 14867;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione Europea in data 28 ottobre 2005 che riconosce, ai sensi dell'art. 6, par. 3, della Direttiva 91/414/CEE, la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato ai fini dell'inserimento della sostanza attiva aminopiralid nell'Allegato I della suddetta Direttiva 91/414/CEE;

Visto il decreto del 1° febbraio 2007 di attuazione della direttiva 2006/74/CE, che ha iscritto in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194, fino al 31 maggio 2017, la sostanza attiva triclopyr;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 14 novembre 2015, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 14 novembre 2015, l'impresa Dow Agrosciences Italia Srl, con sede legale in Milano, via F. Albani, 65, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SENEGO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti, attendendo la conclusione dell'esame comunitario della sostanza attiva aminopiralid;

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 20 - 50 - 100 - 200 - 1.000.

Il prodotto è preparato presso gli stabilimenti delle Imprese:

Dow AgroSciences Italia Srl - Mozzanica (BG);

Diachem S.p.A. - U.P. Sifa - Caravaggio (BG);

Torre Srl - Torrenieri fraz. Di Montalcino (SI);

Sipcam S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi);

Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI);

Zapi Industrie Chimiche S.p.A. - Conselve (PD),

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'Impresa estera: Dow AgroSciences S.A.S. - Drusenheim (Francia).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15661

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

SENEGO™

Erbicida di post-emergenza per le aree incolte inerbite

LIQUIDO SOLUBILE

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione di SENEGO
Aminopiralid triisopropanolammonio puro 2,22 g
(23,1 g/L, pari a 12 g/L di acido equivalente)
Triclopir trietilammonio puro 16,09 g
(167,4 g/L, pari a 120 g/L di acido equivalente)
Coformulanti q.b. a g 100

Attenzione: contiene triclopir. Può provocare una reazione allergica

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano
Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences Italia Srl – Mozzanica (Bergamo)
Dow AgroSciences S.A.S. - DRUSENHEIM (Francia)
Diachem S.p.A. – U.P. Sifa – Caravaggio (BG) – Italia
Torre Srl – Torrenieri fraz. Di Montalcino (SI)
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)
ALTHALLER ITALIA S.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI)
Zapi Industrie Chimiche S.p.A. – Conselve (PD)

Taglie autorizzate:
0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 3 – 5 – 10 – 20 – 50 – 100 – 200 - 1.000 litri [(1)]
Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Per proteggere le acque sotterranee, non applicare in autunno. Per proteggere le piante non bersaglio al di fuori dell'area di intervento, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 m. da vegetazione naturale da tutelare. Utilizzare guanti protettivi durante le operazioni di miscelazione e caricamento; guanti, tuta (Cat. III Tipo 5/6) e stivali durante l'applicazione della miscela. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Nessun antidoto specifico. Cure di sostegno. Trattamento basato sul giudizio del medico in base ai sintomi del paziente.
Consultare un Centro Antiveleni.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

USI AUTORIZZATI
SENEGO è un erbicida di post-emergenza per le aree incolte inerbite: aree rurali ed industriali, aree ed opere civili, sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline. Efficace contro infestanti dicotiledoni annuali e perenni.

INFESTANTI CONTROLLATE
Infestanti sensibili: ambrosia (*Ambrosia artemisiifolia*), ginestrone (*Ulex europaeus*), buddleja (*Buddleja davidii*), cardo campestre (*Cirsium arvense*), vitalba (*Clematis vitalba*), ginestra (*Cytisus scoparius*), ortica (*Urtica dioica*), prugno selvatico (*Prunus spinosa*), fitolacca americana (*Phytolacca americana*), poligono giapponese (*Polygonum japonicum*), robinia (*Robinia pseudacacia*), rovo (*Rubus spp*), romice (*Rumex spp.*), sambuco ebbio (*Sambucus ebulus*).
Infestanti mediamente sensibili: sanguinella (*Cornus sanguinea*), frassino (*Fraxinus spp*)

DOSE D'IMPIEGO
Trattamenti a pieno campo: 4 litri per ettaro
Trattamenti localizzati: 2 litri per 100 litri di acqua, fino ad un massimo di 4 litri per ettaro.

EPOCA D'IMPIEGO
SENEGO è un erbicida sistemico di post-emergenza, assorbito principalmente per via fogliare. Impiegare SENEGO su infestanti in attiva crescita, nelle prime fasi vegetative, evitando di applicare il prodotto con temperature particolarmente basse o elevate e in periodi siccitosi.
Avvertenza: effettuare 1 solo trattamento per anno.

MODALITA' DI APPLICAZIONE
Trattamenti a pieno campo: Bagnare uniformemente le infestanti impiegando 300 – 600 litri d'acqua ad ettaro, utilizzando irroratrici idrauliche oppure irroratrici a spalla, in buono stato di funzionamento e calibrate secondo le raccomandazioni del costruttore. Si raccomanda di utilizzare ugelli antideriva.

Trattamenti localizzati: Bagnare uniformemente le infestanti, senza raggiungere il gocciolamento, utilizzando irroratrici a spalla o montate su un trattore, dotate di lancia idonea. Prestare attenzione durante l'applicazione per evitare il sovra-dosaggio localizzato. Si raccomanda di utilizzare ugelli antideriva.

Note: Per permettere la massima traslocazione del prodotto verso le radici, non tagliare le infestanti o le piante trattate prima di 7 giorni dall'applicazione.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Riempire con acqua la botte fino a metà e aggiungere la quantità richiesta di SENEGO . Completare il riempimento della botte mantenendo in funzione l'agitatore, non solo per miscelare perfettamente in prodotto, ma anche per garantire una corretta applicazione. Utilizzare acqua pulita e trattare subito dopo aver preparato la soluzione.

SELETTIVITA': SENEGO è selettivo su specie graminacee. Occasionalmente si possono verificare inclinazioni o ingiallimenti dell'erba, ma questi sono transitori e rapidamente superati.

FITOTOSSICITA': Il prodotto può essere fitotossico per gli usi NON indicati in etichetta. In particolare il prodotto può danneggiare colture sensibili quali vite, alberi da frutto, ortaggi, ornamentali e floreali in genere. Evitare, pertanto, che il prodotto giunga a contatto con tali colture sotto forma di deriva portata dal vento. Non applicare sottochioma nè a distanza inferiore ad 1 metro dal tronco delle piante non bersaglio. Prestare attenzione alle pendenze per prevenire la lisciviazione in aree dove sono presenti cespugli o piante sensibili

Avvertenze: Piante sensibili possono essere danneggiate dai residui del prodotto nel suolo o nella vegetazione trattata. Non applicare SENEGO in terreno utilizzabile per la rifinitura superficiale dei giardini, per rinvasi, o altre opere di giardinaggio. Evitare d'impiegare il prodotto su vegetazione destinata a pacciamatura o alla produzione di compost per colture orticole o per il giardino.

LAVAGGIO DELLE ATTREZZATURE
Prima di effettuare trattamenti su colture diverse da quelle riportate in etichetta, è importante eliminare ogni traccia di prodotto dall'attrezzatura di irrorazione. Si raccomanda di seguire la seguente procedura:

1) Vuotare completamente l'attrezzatura di distribuzione: riempire un terzo della botte con acqua pulita e sciacquare per 10 minuti, quindi vuotare l'attrezzatura.
2) Riempire un terzo della botte con una soluzione di acqua ed ipoclorito di sodio (p.e. candeggina per uso domestico) nella misura di 0.5 litri/hl d'acqua: sciacquare per 10 minuti quindi vuotare l'attrezzatura.
3) Per eliminare ogni residuo di ipoclorito di sodio sciacquare con acqua pura.
4) Filtri ed ugelli vanno rimossi e lavati separatamente con soluzione d'acqua ed ipoclorito di sodio.

Intervallo di sicurezza: non richiesto

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Per **EMERGENZA MEDICA** contattare: **CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA (MI): 0039 02 66101029 (24H)**
Per **EMERGENZE durante il trasporto**, contattare: 0039-335-6979115 (24H)
Per **INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti**,contattare: 0039-051-28661 (O U)

[(1)]**ATTENZIONE: Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.**

[(3)] Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del .... 14 GEN. 2013

13A04305

DECRETO 14 gennaio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Flanker».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 13 novembre 2012 dall'impresa Basf Italia Srl con sede legale in Cesano Maderno (Monza-Brianza), via Marconato 8, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Flanker» contenente la sostanza attiva dimetomorf, uguale al prodotto di riferimento denominato «Forum 50 WP» registrato al n. 8542 con decreto direttoriale in data 30 novembre 1994, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 22 marzo 2012, dell'impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presiden-

te della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento «Forum 50 WP» registrato al n. 8542;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 2007 di recepimento della direttiva 2007/25/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva dimetomorf nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Regolamento CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto regolamento e riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al Regolamento (UE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai Regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/1995;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 30 settembre 2017, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al Regolamento (UE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 31 luglio 2007, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 settembre 2017, l'impresa Basf Italia Srl con sede legale in Cesano Maderno (Monza-Brianza), via Marconato 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato FLANKER con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 50 - 100 - 400 - 500; Kg 1 - 1,2 - 5; sacchetti idrosolubili da g 500 (2 sacchetti da g 250) - Kg 1 (2 sacchetti da g 500) - Kg 1 (5 sacchetti da g 200) - Kg 1,2 (6 sacchetti da g 200) - Kg 2 (5 sacchetti da g 400) - Kg 5 (10 sacchetti da g 500).

Il prodotto è preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

Isagro SpA - via Torricelli, km 23,400 - Aprilia (Latina);

Sti Solfotecnica Italiana SpA - via Torricelli, 2 - Cotignola (Ravenna).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15651.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

FOGLIO ILLUSTRATIVO per le confezioni di piccolo formato

FLANKER

FUNGICIDA
POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:
DIMETOMORF, puro g 50
Coformulanti q.b. a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali, schede informative in materia di sicurezza. Non gettare i residui nelle fognature.

BASF Italia Srl
Cesano Maderno (MB) – Tel. 0362.512.1

Distribuito da:
Manica S.p.A. Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Officina di produzione:
ISAGRO S.p.A.Via Nettunense, km 23,400 - Aprilia (LT)
STI SOLFOTECNICA S.p.A.- Via Torricelli, 2- Cotignola (RA) (1)

PRODOTTO FITOSANITARIO
Registrazione del Ministero della Sanità
n. 8542 del 30.11.1994

Contenuto netto: g 50 - 100 - 400 -500 - kg 1 – 1,2 - 5
Sacchetti idrosolubili: g 500 (2 sacchetti da g 250)
kg 1 (2 sacchetti da g 500)
kg 1 (5 sacchetti da g 200)
kg 1,2 (6 sacchetti da g 200)
kg 2 (5 sacchetti da g 400)
kg 5 (10 sacchetti da g 500)

Partita n.

(1) Officina autorizzata alla produzione di sacchetti idrosolubili

* Marchio Registrato

NORME DI SICUREZZA
Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
Consultare un centro antiveleni

ATTENZIONE DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

MODALITA' D'IMPIEGO

VITE: contro Peronospora (Plasmopara viticola): 40-50 g/hl = 0,4-0,5 kg/ha con trattamenti a turni fissi ogni 10-12 gg. in miscela con prodotti antiperonosporici di copertura a base di mancozeb o di rame ossicloruro.

GAROFANO: Contro Peronospora (Phytophthora spp): intervenire nelle prime fasi post-trapianto con 2-3 g/mq per trattamenti al terreno con un volume di acqua sufficiente per una perfetta bagnatura o alla dose di 50-60 g/hl per trattamenti fogliari ogni 10-12 giorni. Dose consigliata di acqua 10-15 hl/ha.

GERBERA: contro Peronospora (Phytophthora spp.): iniziare i trattamenti in maniera tempestiva dopo il trapianto e proseguire a seconda delle condizioni climatiche alla dose di 2-3 g/mq per trattamenti al terreno con un volume di acqua sufficiente per una perfetta bagnatura o alla dose di 50-60 g/hl per trattamenti fogliari ogni 10-12 giorni. Dose consigliata di acqua 10-15 hl/ha.

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è miscibile con i formulati ad azione fungicida od insetticida a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc).

Sospendere i trattamenti 10 GIORNI prima della raccolta.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

FLANKER

FUNGICIDA
POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
DIMETOMORF, puro g 50
Coformulanti q.b. a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali, schede informative in materia di sicurezza. Non gettare i residui nelle fognature.

BASF Italia Srl
Cesano Maderno (MB) Tel 0632.512.1

Distribuito da:
Manica S.p.A. Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Officina di produzione:
ISAGRO S.p.A.Via Nettunense, km 23,400 - Aprilia (LT)
STI SOLFOTECNICA S.p.A- Via Torricelli, 2- Cotignola (RA) (1)

PRODOTTO FITOSANITARIO
Registrazione del Ministero della Salute n. del

Contenuto netto: g 50 - 100 - 400 - 500- kg 1 - 1,2 - 5
Sacchetti idrosolubili: g 500 (2 sacchetti da g 250)
kg 1 (2 sacchetti da g 500)
kg 1 (5 sacchetti da g 200)
Kg 1,2 (6 sacchetti da g 200)
kg 2 (5 sacchetti da g 400)
kg 5 (10 sacchetti da g 500)

Partita n.

(1) Officina autorizzata alla produzione di sacchetti idrosolubili

® Marchio Registrato

NORME DI SICUREZZA
Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
Consultare un centro antiveleni

ATTENZIONE DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

MODALITA' D'IMPIEGO

VITE: contro Peronospora (Plasmopara viticola): 40-50 g/hl = 0,4-0,5 kg/ha con trattamenti a turni fissi ogni 10-12 gg. in miscela con prodotti antiperonosporici di copertura a base di mancozeb o di rame ossicloruro.

GAROFANO: Contro Peronospora (Phytophthora spp): intervenire nelle prime fasi post-trapianto con 2-3 g/mq per trattamenti al terreno con un volume di acqua sufficiente per una perfetta bagnatura o alla dose di 50-60 g/hl per trattamenti fogliari ogni 10-12 giorni. Dose consigliata di acqua 10-15 hl/ha.

GERBERA: contro Peronospora (Phytophthora spp.): iniziare i trattamenti in maniera tempestiva dopo il trapianto e proseguire a seconda delle condizioni climatiche alla dose di 2-3 g/mq per trattamenti al terreno con un volume di acqua sufficiente per una perfetta bagnatura o alla dose di 50-60 g/hl per trattamenti fogliari ogni 10-12 giorni. Dose consigliata di acqua 10-15 hl/ha.

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è miscibile con i formulati ad azione fungicida od insetticida a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc).

Sospendere i trattamenti 10 GIORNI prima della raccolta.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

Etichetta formato ridotto

(FORMATO REALE)

FLANKER

FUNGICIDA - POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:
DIMETOMORF, puro g 50
Coformulanti q.b. a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Reg. del Min. della Salute n. --- del ---

Contenuto netto: g 50 – 100

Partita n......

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali, schede informative in materia di sicurezza. Non gettare i residui nelle fognature.

BASF Italia Srl - Cesano Maderno (MB) – Tel. 0362.512/1

Distribuito da: Manica S.p.A. Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.
Smaltire secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

SACCHETTI IDROSOLUBILI:

AVVERTENZE PARTICOLARI

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

PREPARAZIONE

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore.

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per qualche minuto.

Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione.

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare.

STOCCAGGIO:
Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto.

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI: Il rispetto delle indicazioni sopra riportate fa si che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato. Pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

FLANKER

FUNGICIDA - POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Dimetomorf, puro g 50
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali, schede informative in materia di sicurezza. Non gettare i residui nelle fognature.

BASF Italia Srl
Cesano Maderno (MB) Tel. 0362.512/1

Distribuito da:
Manica S.p.A. Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)
Officina di produzione:
STI SOLFOTECNICA S.p.A.- Via Torricelli, 2 - Cotignola (RA)

PRODOTTO FITOSANITARIO
Registrazione del Ministero della Salute n. del

Sacchetti idrosolubili: g 500 (2 sacchetti da g 250); kg 1 (2 sacchetti da g 500); kg 1 (5 sacchetti da g 200); Kg 1,2 (6 sacchetti da g 200) kg 2 (5 sacchetti da g 400); kg 5 (10 sacchetti da g 500)

Partita n.

® Marchio Registrato

NORME DI SICUREZZA: Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un centro antiveleni.**

ATTENZIONE DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

MODALITA' D'IMPIEGO
VITE: contro Peronospora (Plasmopara viticola): 40-50 g/hl = 0,4-0,5 kg/ha con trattamenti a turni fissi ogni 10-12 gg. in miscela con prodotti antiperonosporici di copertura a base di mancozeb o di rame ossicloruro. **GAROFANO:** Contro Peronospora (Phytophthora spp): intervenire nelle prime fasi post-trapianto con 2-3 g/mq per trattamenti al terreno con un volume di acqua sufficiente per una perfetta bagnatura o alla dose di 50-60 g/hl per trattamenti fogliari ogni 10-12 giorni. Dose consigliata di acqua 10-15 hl/ha. **GERBERA:** contro Peronospora (Phytophthora spp.): iniziare i trattamenti in maniera tempestiva dopo il trapianto e proseguire a seconda delle condizioni climatiche alla dose di 2-3 g/mq per trattamenti al terreno con un volume di acqua sufficiente per una perfetta bagnatura o alla dose di 50-60 g/hl per trattamenti fogliari ogni 10-12 giorni. Dose consigliata di acqua 10-15 hl/ha.

COMPATIBILITA': Il prodotto non è miscibile con i formulati ad azione fungicida od insetticida a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc).

Sospendere i trattamenti 10 GIORNI prima della raccolta.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

STAMPIGLIATURA SU OGNI SACCHETTO IDROSOLUBILE

FLANKER

SACCHETTI IDROSOLUBILI
FUNGICIDA
Polvere bagnabile

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

Dimetomorf, puro	g 50
Coformulanti q.b. a	g 100

® Marchio registrato

Contenuto netto: g 200
g 250
g 400
g 500
g 1200
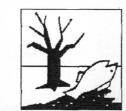
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali, schede informative in materia di sicurezza. Non gettare i residui nelle fognature.

BASF Italia Srl
Cesano Maderno (Monza Brianza) Tel. 0362/512.1
Distribuito da: Manica S.p.A. - Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN) - Italia

Registrazione del Ministero della Salute n. del

Officina di produzione:
STI SOLFOTECNICA S.p.A. - Via E. Torricelli, 2 - Cotignola (RA)

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

13A04306

DECRETO 21 gennaio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Contatto PIU' Extra».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda del 17 maggio 2011 presentata dall'Impresa Makhteshim Agan Italia Srl, con sede legale in Grassobbio (BG), via Zanica,19, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Belvedere Extra contenente le sostanze attive fenmedifam, etofumesate e desmedipham;

Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Vista la convenzione del 22 dicembre 2011, tra il Ministero della salute e l'Università degli Studi di Milano - MURCOR, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 5 giugno 2003 di inclusione della sostanza attiva etofumesate nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 28 febbraio 2013 in

attuazione della direttiva 2002/37/CE della Commissione del 3 maggio 2002;

Visto il decreto del 18 aprile 2004 di inclusione della sostanza attiva fenmedifam nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 28 febbraio 2015 in attuazione della direttiva 2004/58/CE della Commissione del 23 aprile 2004;

Visto il decreto del 18 aprile 2004 di inclusione della sostanza attiva desmedipham nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 28 febbraio 2015 in attuazione della direttiva 2004/58/CE della Commissione del 23 aprile 2004;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Visto (UE) n. 823/2012 della Commissione del 14 settembre 2012 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le date di scadenza dell'approvazione di alcune sostanze attive tra cui l'etofumesate per la quale il periodo di approvazione viene prorogato al 31 luglio 2016;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Makhteshim Agan Italia Srl a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici;

Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari (CCPF) di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalità descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile 2012;

Vista la nota dell'Ufficio in data 20 dicembre 2012 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 6 mesi dalla sopra citata data del 20 dicembre 2012;

Vista la nota pervenuta in data 21 dicembre 2012 da cui risulta che l'Impresa Makhteshim Agan Italia Srl ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio e con la quale ha contestualmente comunicato di voler cambiare la denominazione del prodotto fitosanitario in oggetto in contatto più extra;

Ritenuto di autorizzare il prodotto contatto più extra fino al 31 luglio 2016 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva etofumesate;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa Makhteshim Agan Italia Srl, con sede legale in Grassobbio (BG), via Zanica,19, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato CONTATTO PIU' EXTRA con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 luglio 2016, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva etofumesate nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 1-5.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell' Impresa estera: Agan Chemical Manifacturers Ltd - Northern Industrial Zone, P.O.B 262 - Ashdod 77102 Israele.

Il prodotto è confezionato presso gli stabilimenti delle Imprese:

Irca Service SpA, Fornovo San Giovanni, (BG);

Sipcam SpA, Salerano sul Lambro (LO).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15193.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

CONTATTO PIU' EXTRA

erbicida selettivo di post-emergenza
per il diserbo della barbabietola da zucchero
Tipo di formulazione: Suspoemulsione

CONTATTO PIU' EXTRA
Registrazione n. .... del Ministero della Sanità
Composizione:

Fenmedifam puro	150 g/l
Desmedipham puro	50 g/l
Etofumesate puro	200 g/l
Coadiuvanti qb a	g 100

Titolare della Registrazione:
MAKHTESCHIM AGAN ITALIA S.r.l.
Via Zanica,19 – 24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035 328811

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
Stabilimento di produzione:
Agan Chemical Manufacturers Ltd
Northern Industrial Zone, P.O.B. 262 - Ashdod 77102 Israel
Stabilimento di confezionamento:
SIPCAM S.p.A.-Salerano sul Lambro (Lodi)
IRCA Service S.p.A. – Fornovo San Giovanni (BG)
Distribuito da: MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.r.l – Grassobbio (BG)
Contenuto: 1-5 L Partita n. vedi timbro

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere le acque sotterranee non applicare in aree caratterizzate da suoli alcalini.
Per ridurre la deriva dello spruzzo rispettare una fascia di 1 m fra l'area di trattamento e i corpi idrici adiacenti.
Per la protezione delle piante non bersaglio rispettare una fascia di 1 m fra i bordi dei campi trattati e quelli adiacenti non coltivati.
NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO:

CONTATTO PIU' EXTRA è un diserbante costituito da tre principi attivi che agiscono prevalentemente per contatto fogliare, esplicando inoltre un'azione per via radicale con un prolungato effetto residuale. Impiegare CONTATTO PIU' EXTRA in trattamenti di post - emergenza sulle seguenti infestanti:
Amaranto (*Amaranthus spp.*), Mordigallina (*Anagallis arvensis*), Chenopodio (*Chenopodium album*), Stramonio (*Datura stramonium*), Falsa ortica (*Lamium purpureum*), Poligonacee (*Poygonum spp.*), Erba calderina (*Senecio vulgaris*), Senape (*Sinapis arvensis*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Crespigno (*Sonchus oleraceus*), Erba storna (*Thalapsis spp*).

Viene impiegato per il diserbo di:

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
intervenendo con infestanti ai primi stadi di sviluppo con:

Applicazione unica
litri 1,25 – 1,5/ha in 100-300 litri di acqua, su coltura con almeno 4 foglie vere.

Applicazione frazionata
litri 0,5 – 0,9 L/ha con un secondo trattamento dopo 7-10 giorni, in 100-300 litri di acqua, intervenendo con il primo trattamento dal massimo sviluppo dei cotiledoni della barbabietola.

Applicazione ripetuta a bassi dosaggi
litri 0,4 – 0,5 L/ha ripetendo il trattamento un'altra volta dopo 7-10 giorni, in 100-300 litri di acqua. Iniziare i trattamenti alla comparsa delle prime infestanti.

Uso consentito solo fino allo stadio di sviluppo BBCH 16

Avvertenze: per ottenere un ottimo risultato nell'impiego del prodotto bisogna attenersi a determinate avvertenze quali:
- non trattare con temperature che superino i 20°C;
- non trattare con presenza di vento;
- bagnare regolarmente le infestanti;
- preparare metà botte per l'impiego, quindi versare la dose consigliata e riempire la botte, mantenendo in continua agitazione la soluzione
- rispettare i quantitativi di acqua ad ettaro sopra citati
- non impiegare il prodotto su barbabietole sofferenti per qualsiasi motivo
- non trattare con piante bagnate o se minaccia una pioggia
- impiegare attrezzature ben lavate, onde evitare la presenza di altri prodotti specie se ormonici

COMPATIBILITÀ: non compatibile con prodotti a reazione alcalina.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Avvertenza agronomica
Il prodotto contiene principi attivi inibitori del fotosistema II e della sintesi dei lipidi. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia di alternare o miscelare all'erbicida prodotti aventi differenti meccanismi di azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....
12 14 DEN 2012

13A04307

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 4 dicembre 2012.

Aggiornamento delle misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, per l'anno 2013.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I PORTI

Visto il decreto interministeriale 19 luglio 1989, attuativo dell'art. 10 della legge 5 maggio 1989, n. 160, di conversione del D.L. 4 marzo 1989, n. 77, richiamato dall'art. 1 del D.L. n. 400/1993, convertito nella legge n. 494/1993;

Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime», convertito, con modificazione ed integrazione, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494;

Visto l'art. 04, comma 1, della suddetta legge 4 dicembre 1993, n. 494 il quale dispone che i canoni annui sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla base degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso (ora indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali);

Vista la deliberazione n. 153/97, con la quale la Sezione del controllo della Corte dei conti, nell'adunanza del 23 ottobre 1997, ha ritenuto che la misura minima di canone-prevista dall'art. 9 del decreto interministeriale 19 luglio 1989 - debba essere rivalutata annualmente con i sopraindicati criteri;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), commi 250-256, che ha introdotto nell'Ordinamento nuove norme sull'uso dei beni demaniali marittimi ad uso turistico ricreativo e nuovi criteri per la determinazione dei canoni sia per le concessioni ad uso turistico ricreativo che per quelle destinate alla nautica da diporto.

Considerata la necessità di procedere all'aggiornamento delle misure dei canoni annui per l'anno 2013;

Visto che l'Istituto nazionale di statistica - riscontrando l'apposita richiesta di questa Amministrazione - ha comunicato, per il periodo settembre 2011/2012, con nota prot. n. 8678 in data 28 novembre 2012 «gli indici dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati» (+ 3,1 %) e nota prot. n. 8749 in data 30 novembre 2012 "gli indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali totale «(+ 2,6 %)» al posto dei prezzi praticati dai grossisti;

Visto che la media dei suddetti indici - per il periodo settembre 2011/2012, ultimo mese utile per applicare l'adeguamento dal 1° gennaio 2013 è pari a + 2,85 %;

Decreta:

1. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l'anno 2013, applicando l'aumento del duevirgolaottantacinque per cento alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2012.

2. Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2013.

3. La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2013.

4. La misura minima di canone di Euro 351,08 - prevista dall'art. 9 del decreto interministeriale 19 luglio 1989 - è elevata ad Euro 361,08 decorrere dal 1° gennaio 2013.

5. Si applica la misura minima di Euro 361,08 alle concessioni per le quali la misura annua, determinata secondo i precedenti commi, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, 4 dicembre 2012

Il direttore generale: CALIENDO

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2012
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 15, foglio n. 92

13A04432
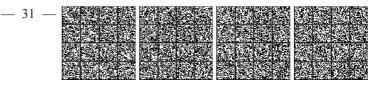
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 maggio 2013.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Suolo e Salute Srl», in Fano ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Limone Interdonato Messina», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che le denominazioni figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui all'art. 11 del presente regolamento;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1081 dell'11 novembre 2009 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Limone Interdonato Messina»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 5 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 122 del 27 maggio 2010, con il quale l'organismo «Suolo e Salute Srl» con sede in Fano, via Paolo Borsellino n. 12/B, è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione protetta «Limone Interdonato Messina»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 5 maggio 2010;

Considerato che l'«Associazione di Tutela Limone Interdonato di Sicilia IGP» e la Regione Siciliana non hanno ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata, sebbene sollecitati in tal senso;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Limone Interdonato Messina» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover proroga l'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 5 maggio 2010, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «Suolo e Salute S.r.l.» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Suolo e Salute S.r.l.» con sede in Fano, via Paolo Borsellino, n. 12/B, ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Limone Interdonato Messina», registrata con il regolamento (CE) n. 1081 dell'11 novembre 2009, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 5 maggio 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 2 maggio 2013

Il direttore generale: LA TORRE

13A04312

DECRETO 9 maggio 2013.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria – soc. cons. a r.l.», in Todi ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino Centrale», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'articolo 58 che abroga il Regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'articolo 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che le denominazioni figuranti nel registro di cui all'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritte nel registro "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" di cui all'articolo 11 del presente regolamento;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 134 del 20 gennaio 1998 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta "Vitellone bianco dell'Appennino Centrale";

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'articolo 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 11 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 125 del 31 maggio 2010, con il quale l'organismo "3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria" con sede in Todi, Frazione Pantalla, è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta "Vitellone bianco dell'Appennino Centrale";

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dall'11 maggio 2010;

Considerato che il "Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale" non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata, sebbene sollecitato in tal senso;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta "Vitellone bianco dell'Appennino Centrale" anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 11 maggio 2010, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato "3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria" oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato "3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria" con sede in Todi, Frazione Pantalla, con decreto 11 maggio 2010 ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta "Vitellone bianco dell'Appennino Centrale", registrata con il Regolamento (CE) n. 134 del 20 gennaio 1998, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 11 maggio 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 9 maggio 2013

Il direttore generale: LA TORRE

13A04310

DECRETO 9 maggio 2013.

Autorizzazione all'organismo denominato «Istituto Nord Ovest Qualità», in Moretta ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Mela Rossa Cuneo», registrata in ambito Unione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'articolo 58 che abroga il Regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'articolo 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che le denominazioni figuranti nel registro di cui all'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritte nel registro "registro delle denominazioni di ori-

gine protette e delle indicazioni geografiche protette" di cui all'articolo 11 del presente regolamento;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (UE) n. 223 del 6 marzo 2013 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta "Mela Rossa Cuneo";

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto reg. (UE) n.1151/2012 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n.526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che l'art.7 del disciplinare di produzione della "Mela Rossa Cuneo" individua per il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare medesimo l'organismo "Istituto Nord Ovest Qualità " con sede in Moretta, p.za Carlo Alberto Grosso n.82;

Considerato che l'organismo "Istituto Nord Ovest Qualità" ha predisposto il piano di controllo per la denominazione "Mela Rossa Cuneo" conformemente allo schema tipo di controllo;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato "Istituto Nord Ovest Qualità" con sede in Moretta, p.za Carlo Alberto Grosso n. 82, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione "Mela Rossa Cuneo" , registrata in ambito Unione europea con regolamento (UE) 223 del 6 marzo 2013 .

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo "Istituto Nord Ovest Qualità" del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'articolo 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. L'organismo autorizzato "Istituto Nord Ovest Qualità" non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione "Mela Rossa Cuneo", così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. L'organismo autorizzato "Istituto Nord Ovest Qualità" comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell' concessa.

Art. 4.

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha validità tre anni a decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

2. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "Istituto Nord Ovest Qualità" resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

3. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare "Istituto Nord Ovest Qualità" o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art.14, comma 9, della citata legge.

4. Nell'ambito del periodo di validità della autorizzazione, "Istituto Nord Ovest Qualità" è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

1. L'organismo autorizzato "Istituto Nord Ovest Qualità" comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Mela Rossa Cuneo" anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

2. L'organismo autorizzato "Istituto Nord Ovest Qualità" immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

3. L'organismo autorizzato "Istituto Nord Ovest Qualità" trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Mela Rossa Cuneo" a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto,

ai sensi dell'art.14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6.

L'organismo autorizzato "Istituto Nord Ovest Qualità" è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 9 maggio 2013

Il direttore generale: LA TORRE

13A04311

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Fast Trasporti - Società cooperativa in liquidazione», in Taranto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 30 luglio 2012, e del successivo accertamento concluso in data 8 settembre 2012 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Fast Trasporti - Società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 18 gennaio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Fast Trasporti - Società cooperativa in liquidazione», con sede in Taranto (codice fiscale 09460951008) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Ornella Latartara, nata a Fasano (Brindisi) il 16 aprile 1969, e ivi domiciliata in via Verdi n. 47.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04397

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Sud Trasporti a r.l. fra autisti e autotrasportatori», in Brindisi e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 22 marzo 2012, e del successivo accertamento concluso in data 21 giugno 2012 dalle quali si rileva lo stato

d'insolvenza della società cooperativa «Società cooperativa Sud Trasporti a r.l. fra autisti ed autotrasportatori»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 16 gennaio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa Sud Trasporti a r.l. fra autisti ed autotrasportatori», con sede in Brindisi (codice fiscale 01500350747) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Ornella Latartara, nata a Fasano (Brindisi) il 16 aprile 1969, e ivi domiciliata in via Verdi n. 47.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04398

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Oltreorizzonte - Cooperativa sociale», in Rossano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 5 marzo 2012, pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 8 maggio 2012, con la quale l'Unione italiana cooperative ha chiesto che la società «Oltreorizzonte - Coopertiva sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 28 dicembre 2011, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 14 giugno 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Preso atto che l'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente non ha ritenuto di comunicare proprie designazioni per la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Oltreorizzonte - Coopertiva sociale», con sede in Rossano (Cosenza) (codice fiscale
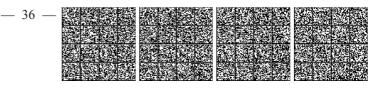
02585430784) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l'avv. Sabrina Mannarino, nata a Cosenza l'8 settembre 1966 e domiciliata in Paola (Cosenza), via Melissa n. 11.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04399

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coopservice - Società cooperativa sociale a r.l.», in Locri e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 12 aprile 2012, pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 9 maggio 2012, con la quale l'Unione italiana cooperative ha chiesto che la società «Coopservice - Società cooperativa sociale a r.l.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 15 novembre 2011, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 14 giugno 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Preso atto che l'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente non ha ritenuto di comunicare proprie designazioni per la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coopservice - Società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Locri (Reggio Calabria) (codice fiscale 01496200807) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l'avv. Sabrina Mannarino, nata a Cosenza 1'8 settembre 1966 e domiciliata in Paola (Cosenza), via Melissa n. 11.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al

Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04400

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Tonda di Giffoni Associazione produttori nocciole - Società cooperativa "Società cooperativa in liquidazione"», in Giffoni Valle Piana e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 7 dicembre 2011, pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 2 gennaio 2012, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Tonda di Giffoni - Associazione produttori nocciole - Società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza del 27 dicembre 2010 e del successivo accertamento concluso in data 7 aprile 2011, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 7 febbraio 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Tonda di Giffoni - Associazione produttori nocciole - Società cooperativa "Società cooperativa in liquidazione"», con sede in Giffoni Valle Piana (Salerno) (codice fiscale 03338320652) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l'avv. Maria Rosaria Torelli, nata a Salerno l'11 maggio 1969 ed ivi residente, con studio in Salerno, via Roma n. 7.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04401
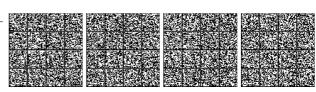
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 23 aprile 2013.

Riclassificazione per le condizioni e modalità di impiego di medicinali per uso umano. (Determina n. 443/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Viste le determinazioni con le quali le società hanno ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 26/27 marzo 2013 che ha deliberato per l'abolizione del piano terapeutico (PT) per i medicinali antipsicotici di seconda generazione;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Determina:

Art. 1.

Condizioni e modalità di impiego

Alle confezioni delle specialità medicinali a base di:

ATC N05AE04 ZIPRASIDONE;
ATC N05AH02 CLOZAPINA;
ATC N05AH03 OLANZAPINA;
ATC N05AH04 QUETAPINA;
ATC N05AH05 ASENAPINA;
ATC N05AX08 RISPERIDONE;
ATC N05AX12 ARIPIPRAZOLO;
ATC N05AX13 PALIPERIDONE,

è abolito l'obbligo di prescrizione con diagnosi e piano terapeutico.

Restano invariate le condizioni di prezzo e le altre modalità prescrittive.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale ed entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Roma, 23 aprile 2013

Il direttore generale: PANI

13A04314

DETERMINA 26 aprile 2013.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Cinryze (C1 inibitore (umano))», autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determina n. 447/2013).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale CINRYZE (C1 inibitore (umano)) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 15/06/2011 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/11/688/001 «500 U - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso endovenoso - polvere: flaconcino (vetro); solvente: flaconcino (vetro)» 2 flaconcini + 2 flaconcini.

Titolare A.I.C.: Viropharma Sprl.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge

6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo dell'8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Viropharma SPRL ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico - Scientifica nella seduta del 5 dicembre 2012;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 gennaio 2013;

Vista la deliberazione n. 6 del 19 marzo 2013 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale CINRYZE (C1 inibitore (umano)) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione:

«500 U - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso endovenoso - polvere: flaconcino (vetro); solvente: flaconcino (vetro)» 2 flaconcini + 2 flaconcini - A.I.C. n. 042017018/E (in base 10) 18287U (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Trattamento e prevenzione pre-procedura di attacchi di angioedema in adulti e adolescenti con angioedema ereditario (AEE).

Prevenzione di routine di attacchi di angioedema in adulti e adolescenti, con attacchi gravi e ricorrenti di angioedema ereditario (AEE), intolleranti o insufficientemente protetti dai trattamenti di prevenzione orali, o in pazienti non adeguatamente gestiti con il trattamento acuto ripetuto.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale CINRYZE (C1 inibitore (umano)) è classificata come segue:

Confezione:

«500 U - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso endovenoso - polvere: flaconcino (vetro); solvente: flaconcino (vetro)» 2 flaconcini + 2 flaconcini - A.I.C. n. 042017018/E (in base 10) 18287U (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa) - € 1200,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) - € 1980,48.

Validità del contratto: 24 mesi

Prima prescrizione riservata ai centri specializzati individuati dalle regioni e province autonome da parte di specialisti della patologia.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale CINRYZE (C1 inibitore (umano)) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico (PT) come da scheda allegata alla presente determina (all.1) e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 26 aprile 2013

Il direttore generale: PANI
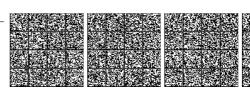
ALLEGATO

PIANO TERAPEUTICO AIFA
PER PRESCRIZIONE DI Cinryze

Centro prescrittore ____________________
Medico prescrittore (nome e cognome) ____________________
Tel. ____________ e-mail ____________

Paziente (nome e cognome)____________________
Data di nascita ____________ sesso M ☐ F ☐ Codice fiscale____________
Residente a ____________________ Regione ____________
ASL di residenza ____________________ Prov.____________
Medico di Medicina Generale____________________

La prescrizione di Cinryze è a carico del SSN solo se rispondente ad una delle seguenti condizioni:

1. Trattamento acuto	
2. Prevenzione pre-procedura	**Indicare tipo di procedura..................................**
3. Prevenzione di routine nei pazienti intolleranti o insufficientemente protetti dai trattamenti di prevenzione con danazolo che necessitino da almeno 3 mesi di 4 o più trattamenti in acuto al mese	

Il piano terapeutico per Cinryze può essere redatto solo da medici specialisti, esperti della patologia Angioedema Ereditario afferenti ai Centri di riferimento riconosciuti dalle Regioni e Province Autonome.

Negli ultimi 12 mesi

Grado di severità: Giornate di invalidità

Numero di attacchi al mese con necessità di trattamento acuto: ☐ < 1 ☐ da 1 a 3 ☐ 4 o più

Trattamento di profilassi con danazolo: ☐ inefficace ☐ efficace > 200 mg/die ☐ intolleranti

Trattamento di profilassi con Cinryze dose:

Piano terapeutico valido 12 mesi ☐ Prima prescrizione ☐ Prosecuzione della cura

Indicazione: trattamento acuto e prevenzione pre-procedura
Dose prescritta: **☐ 1000 U die**

Indicazione : prevenzione di routine
Dose prescritta **☐ 1000 U ogni 3 giorni** **☐ 1000 U ogni 4 giorni**

Rivalutazione dopo ____________

Data ___/___/___

Timbro e firma del medico ospedaliero
o del medico specialista prescrittore

BIBLIOGRAFIA

1. Zanichelli A, Vacchini R, Badini M, Penna V, Cicardi M. Standard care impact on angioedema because of hereditary C1 inhibitor deficiency: a 21-month prospective study in a cohort of 103 patients. Allergy. 2011;66(2):192-6.
2. Zuraw BL, Busse PJ, White M, Jacobs J, Lumry W, Baker J, et al. Nanofiltered C1 inhibitor concentrate for treatment of hereditary angioedema. N Engl J Med. 2010;363(6):513-22.
3. Zuraw B, Cicardi M, Levy RJ, Nuijens JH, Relan A, Visscher S, et al. Recombinant human C1-inhibitor for the treatment of acute angioedema attacks in patients with hereditary angioedema. J Allergy Clin Immunol. 2010;126(4):821-7 e14.
4. Hack CE, Relan A, van Amersfoort ES, Cicardi M. Target levels of functional C1-inhibitor in hereditary angioedema. Allergy. 2011.
5. Longhurst HJ, Farkas H, Craig T, Aygoren-Pursun E, Bethune C, Bjorkander J, et al. HAE international home therapy consensus document. Allergy Asthma Clin Immunol. 2010;6(1):22.
6. Levy RJ, Lumry WR, McNeil DL, Li HH, Campion M, Horn PT, et al. EDEMA4: a phase 3, double-blind study of subcutaneous ecallantide treatment for acute attacks of hereditary angioedema. Ann Allergy Asthma Immunol. 2010;104(6):523-9.
7. Kaplan AP. Enzymatic pathways in the pathogenesis of hereditary angioedema: the role of C1 inhibitor therapy. J Allergy Clin Immunol. 2010;126(5):918-25.
8. Cicardi M, Levy RJ, McNeil DL, Li HH, Sheffer AL, Campion M, et al. Ecallantide for the treatment of acute attacks in hereditary angioedema. N Engl J Med. 2010;363(6):523-31.
9. Cicardi M, Banerji A, Bracho F, Malbran A, Rosenkranz B, Riedl M, et al. Icatibant, a new bradykinin-receptor antagonist, in hereditary angioedema. N Engl J Med. 2010;363(6):532-41.
10. Bowen T, Cicardi M, Farkas H, Bork K, Longhurst HJ, Zuraw B, et al. 2010 International consensus algorithm for the diagnosis, therapy and management of hereditary angioedema. Allergy Asthma Clin Immunol. 2010;6(1):24.
11. Craig TJ, Levy RJ, Wasserman RL, Bewtra AK, Hurewitz D, Obtulowicz K, et al. Efficacy of human C1 esterase inhibitor concentrate compared with placebo in acute hereditary angioedema attacks. J Allergy Clin Immunol. 2009;124(4):801-8.
12. Zuraw BL. Clinical practice. Hereditary angioedema. N Engl J Med. 2008;359(10):1027-36.
13. Craig TJ, Bewtra AK, Bahna SL, Hurewitz D, Schneider LC, Levy RJ, et al. C1 esterase inhibitor concentrate in 1085 Hereditary Angioedema attacks - final results of the I.M.P.A.C.T.2 study. Allergy. 2011;66(12):1604-11.

13A04315

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DELIBERA 23 aprile 2013.

Rendiconto finanziario dell'esercizio 2012. (Delibera n. 15).

IL CONSIGLIO

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed in particolare l'art. 6, ai sensi del quale l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici assume la nuova denominazione di «Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»;

Vista la legge di contabilità generale dello Stato e successive modifiche ed integrazioni ed il regolamento approvato con il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità dell'Autorità, approvato nell'adunanza del 22 luglio 2010 (verbale n. 20);

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, approvato nell'adunanza del 14/15 dicembre 2011 (verbale n. 33);

Viste le variazioni disposte al predetto bilancio di previsione, approvate con il verbale n. 16 del 20 giugno 2012, la delibera n. 70 del 2 agosto 2012, la delibera n. 88 dell'8 novembre 2012 e la delibera n. 96 del 21 novembre 2012;

Vista la relazione della Commissione di controllo di regolarità contabile;

Viste le risultanze della gestione finanziaria dell'esercizio 2012;

Delibera:

Art. 1.

È approvato il rendiconto finanziario dell'esercizio finanziario 2012 nel testo allegato alla presente delibera della quale costituisce parte integrante.

Roma, 23 aprile 2013

Il presidente: SANTORO

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 8 maggio 2013
Il Segretario: Esposito
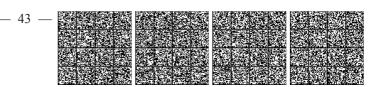
ALLEGATO

RENDICONTO FINANZIARIO 2012
Parte I - ENTRATE

Titolo	Categoria	Capitolo	Denominazione capitolo	Gestione di competenza – Previsioni iniziali	Gestione di competenza – Variazioni in + (6 - 3)	Gestione di competenza – Variazioni in - (3 - 6)	Gestione di competenza – Previsioni definitive	Gestione di competenza – Riscossioni	Gestione di competenza – Rimasti da riscuotere (9 - 7)	Gestione di competenza – Accertamenti	Gestione di competenza – Differenze rispetto alle previsioni definitive in + (9 - 6)	Gestione di competenza – Differenze rispetto alle previsioni definitive in - (6 - 9)	Gestione dei residui attivi – Residui all'inizio dell'esercizio	Gestione dei residui attivi – Riscossioni	Gestione dei residui attivi – Rimasti da riscuotere (15 - 13)	Gestione dei residui attivi – Totali (13 + 14)	Gestione dei residui attivi – Variazioni in + (15 - 12)	Gestione dei residui attivi – Variazioni in - (12 - 15)	Gestione di cassa – Previsioni (6 + 12)	Gestione di cassa – Riscossioni (7 + 13)	Gestione di cassa – Differenze rispetto alle previsioni in + (19 - 18)	Gestione di cassa – Differenze rispetto alle previsioni in - (18 - 19)	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (8 + 14)
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Utilizzo avanzo di amministrazione	14.889.109,17	86.676,02	11.389.629,11	3.586.156,08	-															
I			**TITOLO I - ENTRATE CORRENTI**																				
	I		**TRASFERIMENTO DA PARTE DELLO STATO**																				
		101	Contributo ordinario a carico dello Stato (cap. 1702)	169.000,00	-	140.847,34	28.152,66	-	69.595,65	69.595,65	41.442,99	-	-	-	-		-	-	28.152,66	-	-	28.152,66	69.595,65
			Totale categoria I	**169.000,00**	**-**	**140.847,34**	**28.152,66**	**-**	**69.595,65**	**69.595,65**	**41.442,99**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**28.152,66**	**-**	**-**	**28.152,66**	**69.595,65**
	II		**ENTRATE CONTRIBUTIVE**																				
		201	Contributo soggetti vigilati	56.000.000,00	4.000.000,00	-	60.000.000,00	51.456.750,28	6.543.249,72	58.000.000,00	-	2.000.000,00	7.153.647,18	7.153.647,18	-	7.153.647,18	-	-	67.153.647,18	58.610.397,46	-	8.543.249,72	6.543.249,72
			Totale categoria II	**56.000.000,00**	**4.000.000,00**	**-**	**60.000.000,00**	**51.456.750,28**	**6.543.249,72**	**58.000.000,00**	**-**	**2.000.000,00**	**7.153.647,18**	**7.153.647,18**	**-**	**7.153.647,18**	**-**	**-**	**67.153.647,18**	**58.610.397,46**	**-**	**8.543.249,72**	**6.543.249,72**
	III		**ENTRATE DIVERSE**																				
		401	Interessi attivi	200.000,00	-	-	200.000,00	115.152,01	1.410,01	116.562,02	-	83.437,98	104.441,56	104.441,56	-	104.441,56	-	-	304.441,56	219.593,57	-	84.847,99	1.410,01
		404	Proventi da terzi per servizi a pagamento	2.500,00	-	-	2.500,00	3.094,80	-	3.094,80	594,80	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00	3.094,80	594,80	-	-
		416	Recuperi e rimborsi diversi	5.000,00	24.944,45	-	29.944,45	31.346,17	-	31.346,17	1.401,72	-	-	-	-	-	-	-	29.944,45	31.346,17	1.401,72	-	-
		418	Rimborsi oneri personale di ruolo comandato	85.399,81	-	-	85.399,81	-	98.132,08	98.132,08	12.732,27	-	128.897,38	56.432,03	72.465,35	128.897,38	-	-	214.297,19	56.432,03	-	157.865,16	170.597,43
		420	Convenzione MISE-AVCP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	332.000,00	-	332.000,00	332.000,00	-	-	332.000,00	-	-	332.000,00	332.000,00
		443	Proventi da terzi per controversie arbitrali	2.000.000,00	5.989.219,18	-	7.989.219,18	8.190.877,14	-	8.190.877,14	201.657,96	-	-	-	-	-	-	-	7.989.219,18	8.190.877,14	201.657,96	-	-
		446	Trasferimenti ad altre Autorità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria III	**2.292.899,81**	**6.014.163,63**	**-**	**8.307.063,44**	**8.340.470,12**	**99.542,09**	**8.440.012,21**	**216.386,75**	**83.437,98**	**565.338,94**	**160.873,59**	**404.465,35**	**565.338,94**	**-**	**-**	**8.872.402,38**	**8.501.343,71**	**203.654,48**	**574.713,15**	**504.007,44**
			Totale Titolo I	**58.461.899,81**	**10.014.163,63**	**140.847,34**	**68.335.216,10**	**59.797.220,40**	**6.712.387,46**	**66.509.607,86**	**257.829,74**	**2.083.437,98**	**7.718.986,12**	**7.314.520,77**	**404.465,35**	**7.718.986,12**	**-**	**-**	**76.054.202,22**	**67.111.741,17**	**203.654,48**	**9.146.115,53**	**7.116.852,81**
II			**TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE**																				
	IV	501	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		502	**Investimenti in titoli pubblici**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria IV	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Totale Titolo II	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Totale Titolo I e Titolo II	**58.461.899,81**	**10.014.163,63**	**140.847,34**	**68.335.216,10**	**59.797.220,40**	**6.712.387,46**	**66.509.607,86**	**257.829,74**	**2.083.437,98**	**7.718.986,12**	**7.314.520,77**	**404.465,35**	**7.718.986,12**	**-**	**-**	**76.054.202,22**	**67.111.741,17**	**203.654,48**	**9.146.115,53**	**7.116.852,81**

Titolo	Categoria	Capitolo	Denominazione capitolo	Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (8 + 14)
				Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni definitive	Riscossioni	Rimasti da riscuotere (9 - 7)	Accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni definitive		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossioni	Rimasti da riscuotere (15 - 13)	Totali (13 + 14)	Variazioni		Previsioni (6 + 12)	Riscossioni (7 + 13)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in + (6 - 3)	in - (3 - 6)					in + (9 - 6)	in - (6 - 9)					in + (15 - 12)	in - (12 - 15)			in + (19 - 18)	in - (18 - 19)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
III			TITOLO III - PARTITE DI GIRO																				
	V		PARTITE DI GIRO																				
		608	Depositi imprese per arbitrati	1.451.896,71	-	-	1.451.896,71	1.217.514,59	-	1.217.514,59	-	234.382,12	-	-	-	-	-	-	1.451.896,71	1.217.514,59	-	234.382,12	-
		610	Recupero anticipazioni cassiere	10.000,00	-	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00	-	-	-
		612	Ritenute erariali e previdenziali sugli emolumenti ai componenti del Consiglio	553.299,00	-	-	553.299,00	501.601,30	-	501.601,30	-	51.697,70	-	-	-	-	-	-	553.299,00	501.601,30	-	51.697,70	-
		613	Ritenute previdenziali, assistenziali, erariali e varie sugli emolumenti al personale	9.857.003,00	646.684,92	-	10.503.687,92	10.503.687,92	-	10.503.687,92	-	-	-	-	-	-	-	-	10.503.687,92	10.503.687,92	-	-	-
		614	Ritenute erariali e previdenziali sui compensi per prestazioni diverse da parte di terzi	549.227,00	-	-	549.227,00	369.797,45	-	369.797,45	-	179.429,55	-	-	-	-	-	-	549.227,00	369.797,45	-	179.429,55	-
		615	Giroconto per contabilità speciale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria V	**12.421.425,71**	**646.684,92**	**-**	**13.068.110,63**	**12.602.601,26**	**-**	**12.602.601,26**	**-**	**465.509,37**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.068.110,63**	**12.602.601,26**	**-**	**465.509,37**	**-**
			Totale Titolo III	**12.421.425,71**	**646.684,92**	**-**	**13.068.110,63**	**12.602.601,26**	**-**	**12.602.601,26**	**-**	**465.509,37**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.068.110,63**	**12.602.601,26**	**-**	**465.509,37**	**-**
			TOTALE GENERALE	**85.772.434,69**	**10.747.524,57**	**11.530.476,45**	**84.989.482,81**	**72.399.821,66**	**6.712.387,46**	**79.112.209,12**	**257.829,74**	**2.548.947,35**	**7.718.986,12**	**7.314.520,77**	**404.465,35**	**7.718.986,12**	**-**	**-**	**89.122.312,85**	**79.714.342,43**	**203.654,48**	**9.611.624,90**	**7.116.852,81**

RENDICONTO FINANZIARIO 2012
Parte II - USCITE

Titolo	Categoria	Capitolo	Denominazione capitolo	Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (8 + 14)
				Previsioni iniziali	Variazioni in + (6 - 3)	Variazioni in - (3 - 6)	Previsioni definitive	Pagamenti	Rimasti da pagare (9 - 7)	Impegni	Differenze rispetto alle previsioni definitive in + (9 - 6)	Differenze rispetto alle previsioni definitive in - (6 - 9)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagamenti	Rimasti da pagare (15 - 13)	Totali (13 + 14)	Variazioni in + (15 - 12)	Variazioni in - (12 - 15)	Previsioni (6 + 12)	Pagamenti (7 + 13)	Differenze rispetto alle previsioni in + (19 - 18)	Differenze rispetto alle previsioni in - (18 - 19)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I			TITOLO I - USCITE CORRENTI																				
	I		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI																				
		101	Compensi al Presidente ad ai Membri dell'Autorità	1.278.900,00	-	-	1.278.900,00	1.278.900,00	-	1.278.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.278.900,00	1.278.900,00	-	-	-
		102	Oneri previdenziali a carico dell'Autorità	90.100,00	74.625,00	-	164.725,00	136.365,17	22.168,91	158.534,08	-	6.190,92	16.528,14	16.528,14	-	16.528,14	-	-	181.253,14	152.893,31	-	28.359,83	22.168,91
		103	Oneri fiscali a carico dell'Autorità	109.000,00	-	18.000,00	91.000,00	90.968,43	-	90.968,43	-	31,57	10.244,10	10.244,10	-	10.244,10	-	-	101.244,10	101.212,53	-	31,57	-
		104	Rimborso spese al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	65.000,00	-	-	65.000,00	46.569,16	2.827,50	49.396,66	-	15.603,34	2.158,99	2.158,99	-	2.158,99	-	-	67.158,99	48.728,15	-	18.430,84	2.827,50
			Totale categoria I	**1.543.000,00**	**74.625,00**	**18.000,00**	**1.599.625,00**	**1.552.802,76**	**24.996,41**	**1.577.799,17**	**-**	**21.825,83**	**28.931,23**	**28.931,23**	**-**	**28.931,23**	**-**	**-**	**1.628.556,23**	**1.581.733,99**	**-**	**46.822,24**	**24.996,41**
	II		PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO																				
		201	Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale	23.551.434,98	-	816.000,00	22.735.434,98	22.277.307,90	-	22.277.307,90	-	458.127,08	43.969,40	43.969,40	-	43.969,40	-	-	22.779.404,38	22.321.277,30	-	458.127,08	-
		202	Rimborso competenze amministrazioni per personale comandato	300.000,00	250.000,00	-	550.000,00	442.210,89	35.158,68	477.369,57	-	72.630,43	273.005,81	273.005,81	-	273.005,81	-	-	823.005,81	715.216,70	-	107.789,11	35.158,68
		203	Oneri previdenziali a carico dell'Autorità	7.569.777,00	-	147.700,00	7.422.077,00	5.714.297,54	827.429,42	6.541.726,96	-	880.350,04	857.775,61	857.775,61	-	857.775,61	-	-	8.279.852,61	6.572.073,15	-	1.707.779,46	827.429,42
		204	Oneri fiscali a carico dell'Autorità	2.177.432,00	-	129.400,00	2.048.032,00	1.987.078,94	60.953,06	2.048.032,00	-	-	221.267,32	221.267,32	-	221.267,32	-	-	2.269.299,32	2.208.346,26	-	60.953,06	60.953,06
		205	Trattamento economico accessorio per gli addetti all'Ufficio di Gabinetto del Presidente e alle segreterie	510.000,00	-	45.860,00	464.140,00	452.917,15	-	452.917,15	-	11.222,85	-	-	-	-	-	-	464.140,00	452.917,15	-	11.222,85	-
		207	Compensi lavoro straordinario	300.000,00	-	-	300.000,00	279.490,93	20.447,24	299.938,17	-	61,83	20.548,52	20.548,52	-	20.548,52	-	-	320.548,52	300.039,45	-	20.509,07	20.447,24
		210	Fondo d'amministrazione	708.305,51	275.878,25	-	984.183,76	901.406,69	82.777,07	984.183,76	-	-	3.365,13	3.317,50	-	3.317,50	-	47,63	987.548,89	904.724,19	-	82.824,70	82.777,07
		213	Indennità e rimborso spese di missioni al personale	200.000,00	-	116.850,00	83.150,00	65.653,25	1.934,21	67.587,46	-	15.562,54	425,77	425,77	-	425,77	-	-	83.575,77	66.079,02	-	17.496,75	1.934,21
		215	Fondo di solidarietà a favore del personale in servizio	10.000,00	-	7.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-
		216	Premi di assicurazione assistenza sanitaria e diverse	367.000,00	-	-	367.000,00	7.302,69	304.111,35	311.414,04	-	55.585,96	73.500,10	-	-	-	-	73.500,10	440.500,10	7.302,69	-	433.197,41	304.111,35
		219	Buoni pasto	720.000,00	-	90.500,00	629.500,00	507.635,81	121.796,19	629.432,00	-	68,00	140.525,06	140.525,06	-	140.525,06	-	-	770.025,06	648.160,87	-	121.864,19	121.796,19
		221	Spese per formazione e aggiornamento professionale del personale	73.351,00	-	-	73.351,00	5.445,00	12.346,24	17.791,24	-	55.559,76	24.613,00	14.579,24	-	14.579,24	-	10.033,76	97.964,00	20.024,24	-	77.939,76	12.346,24
			Totale categoria II	**36.487.300,49**	**525.878,25**	**1.353.310,00**	**35.659.868,74**	**32.643.746,79**	**1.466.953,46**	**34.110.700,25**	**-**	**1.549.168,49**	**1.658.995,72**	**1.575.414,23**	**-**	**1.575.414,23**	**-**	**83.581,49**	**37.318.864,46**	**34.219.161,02**	**-**	**3.099.703,44**	**1.466.953,46**
	III		ACQUISTO BENI E SERVIZI																				
		401	Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici, raccolte di legislazione e giurisprudenza; pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità	150.000,00	-	-	150.000,00	81.869,79	13.917,66	95.787,45	-	54.212,55	50.224,49	4.651,08	-	4.651,08	-	45.573,41	200.224,49	86.520,87	-	113.703,62	13.917,66
		403	Spese per acquisto e consultazione banche dati	250.000,00	-	-	250.000,00	101.041,87	15.461,95	116.503,82	-	133.496,18	29.561,11	28.767,84	-	28.767,84	-	793,27	279.561,11	129.809,71	-	149.751,40	15.461,95
		404	Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria	320.000,00	-	35.000,00	285.000,00	210.215,48	54.303,64	264.519,12	-	20.480,88	51.338,16	48.115,51	-	48.115,51	-	3.222,65	336.338,16	258.330,99	-	78.007,17	54.303,64

Titolo	Categoria	Capitolo	Denominazione capitolo	Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (8 + 14)
				Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Rimasti da pagare (9 - 7)	Impegni	Differenze rispetto alle previsioni definitive		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagamenti	Rimasti da pagare (15 - 13)	Totali (13 + 14)	Variazioni		Previsioni (6 + 12)	Pagamenti (7 + 13)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in + (6 - 3)	in - (3 - 6)					in + (9 - 6)	in - (6 - 9)					in + (15 - 12)	in - (12 - 15)			in + (19 - 18)	in - (18 - 19)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		407	Spese di rappresentanza	293,78	-	-	293,78	235,00	58,78	293,78	-	-	134,28	-	-	-	-	134,28	428,06	235,00	-	193,06	58,78
		410	Canoni di locazione	3.900.000,00	113.000,00	45.900,00	3.967.100,00	3.965.108,14	1.452,00	3.966.560,14	-	539,86	726,00	726,00	-	726,00	-	-	3.967.826,00	3.965.834,14	-	1.991,86	1.452,00
		413	Spese telefoniche, telegrafiche e postali	401.500,00	-	100.000,00	301.500,00	137.392,83	65.939,41	203.332,24	-	98.167,76	107.450,35	91.830,83	-	91.830,83	-	15.619,52	408.950,35	229.223,66	-	179.726,69	65.939,41
		416	Spese per la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti, nonché delle macchine d'ufficio in generale, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio.	455.000,00	-	-	455.000,00	275.161,05	86.658,89	361.819,94	-	93.180,06	68.475,02	67.721,11	538,61	68.259,72	-	215,30	523.475,02	342.882,16	-	180.592,86	87.197,50
		418	Sistema di gestione dei servizi telematici	5.285.000,00	403.608,51	910.255,62	4.778.352,89	2.763.121,67	1.724.269,85	4.487.391,52	-	290.961,37	1.472.181,50	1.282.157,31	153.217,02	1.435.374,33	-	36.807,17	6.250.534,39	4.045.278,98	-	2.205.255,41	1.877.486,87
		419	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	280,58	-	-	280,58	-	-	-	-	280,58	-	-	-	-	-	-	280,58	-	-	280,58	-
		420	Prestazioni di servizi resi da terzi	3.515.000,00	500.000,00	268.336,09	3.746.663,91	2.164.876,69	1.421.894,28	3.586.770,97	-	159.892,94	4.174.840,68	4.080.685,51	17.252,92	4.097.938,43	-	76.902,25	7.921.504,59	6.245.562,20	-	1.675.942,39	1.439.147,20
		422	Spese per canone fornitura energia elettrica ed acqua; spese per il riscaldamento e condizionamento d'aria dei locali; polizze assicurative immobile; spese per il servizio di smaltimento dei rifiuti	405.000,00	-	-	405.000,00	322.715,45	76.215,28	398.930,73	-	6.069,27	97.897,81	97.762,53	-	97.762,53	-	135,28	502.897,81	420.477,98	-	82.419,83	76.215,28
		423	Spese minute e urgenti	5.000,00	-	-	5.000,00	4.174,50	-	4.174,50	-	825,50	-	-	-	-	-	-	5.000,00	4.174,50	-	825,50	-
		424	Spese legali e giudiziarie	80.000,00	320.000,00	-	400.000,00	290.644,87	-	290.644,87	-	109.355,13	9.942,15	9.923,71	-	9.923,71	-	18,44	409.942,15	300.568,58	-	109.373,57	-
		425	Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico; spese per fornitura buoni carburante	194.000,00	10.000,00	4.000,00	200.000,00	126.630,17	60.653,19	187.283,36	-	12.716,64	97.471,98	73.765,09	21.294,42	95.059,51	-	2.412,47	297.471,98	200.395,26	-	97.076,72	81.947,61
		428	Onorari, compensi e rimborsi per incarichi ad esperti esterni all'Autorità	4.535,68	-	-	4.535,68	4.500,00	-	4.500,00	-	35,68	4.535,68	4.500,00	-	4.500,00	-	35,68	9.071,36	9.000,00	-	71,36	-
		429	Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (compresi rimborsi spese)	374.277,00	-	110.000,00	264.277,00	162.942,79	27.399,40	190.342,19	-	73.934,81	24.306,98	24.306,98	-	24.306,98	-	-	288.583,98	187.249,77	-	101.334,21	27.399,40
		431	Vigilanza locali	250.000,45	6.000,00	-	256.000,45	171.866,48	68.812,50	240.678,98	-	15.321,47	16.469,76	16.469,76	-	16.469,76	-	-	272.470,21	188.336,24	-	84.133,97	68.812,50
		439	Acquisto di vestiario e divise	3.000,00	1.000,00	-	4.000,00	1.786,69	2.208,98	3.995,67	-	4,33	-	-	-	-	-	-	4.000,00	1.786,69	-	2.213,31	2.208,98
		440	Decreto legislativo n. 81/2008	60.000,00	-	-	60.000,00	6.145,75	29.386,25	35.532,00	-	24.468,00	4.819,47	4.819,47	-	4.819,47	-	-	64.819,47	10.965,22	-	53.854,25	29.386,25
			Totale categoria III	**15.652.887,49**	**1.353.608,51**	**1.473.491,71**	**15.533.004,29**	**10.790.429,22**	**3.648.632,06**	**14.439.061,28**	**-**	**1.093.943,01**	**6.210.375,42**	**5.836.202,73**	**192.302,97**	**6.028.505,70**	**-**	**181.869,72**	**21.743.379,71**	**16.626.631,95**	**-**	**5.116.747,76**	**3.840.935,03**
	IV		**SPESE DIVERSE**																				
		443	Spese per il funzionamento della Camera Arbitrale	232.821,00	-	30.000,00	202.821,00	152.953,91	38.443,93	191.397,84	-	11.423,16	41.185,26	32.397,40	-	32.397,40	-	8.787,86	244.006,26	185.351,31	-	58.654,95	38.443,93
			Totale categoria IV	**232.821,00**	**-**	**30.000,00**	**202.821,00**	**152.953,91**	**38.443,93**	**191.397,84**	**-**	**11.423,16**	**41.185,26**	**32.397,40**	**-**	**32.397,40**	**-**	**8.787,86**	**244.006,26**	**185.351,31**	**-**	**58.654,95**	**38.443,93**
	V		**TRASFERIMENTI**																				
		445	Trasferimento Osservatori ed altri uffici Regionali	750.000,00	-	-	750.000,00	-	-	-	-	750.000,00	2.122.977,13	706.526,39	-	706.526,39	-	1.416.450,74	2.872.977,13	706.526,39	-	2.166.450,74	-
		446	Trasferimenti ad altre Autorità	11.600.000,00	-	-	11.600.000,00	11.600.000,00	-	11.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.600.000,00	11.600.000,00	-	-	-
		447	Trasferimenti al MEF (ex art. 6, comma 21, D.L. 78/10)	300.000,00	4.800,00	-	304.800,00	304.578,97	-	304.578,97	-	221,03	-	-	-	-	-	-	304.800,00	304.578,97	-	221,03	-
			Totale categoria V	**12.650.000,00**	**4.800,00**	**-**	**12.654.800,00**	**11.904.578,97**	**-**	**11.904.578,97**	**-**	**750.221,03**	**2.122.977,13**	**706.526,39**	**-**	**706.526,39**	**-**	**1.416.450,74**	**14.777.777,13**	**12.611.105,36**	**-**	**2.166.671,77**	**-**

Titolo	Categoria	Capitolo	Denominazione capitolo	Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (8 + 14)
				Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Rimasti da pagare (9 - 7)	Impegni	Differenze rispetto alle previsioni definitive		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagamenti	Rimasti da pagare (15 - 13)	Totali (13 + 14)	Variazioni		Previsioni (6 + 12)	Pagamenti (7 + 13)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in + (6 - 3)	in - (3 - 6)					in + (9 - 6)	in - (6 - 9)					in + (15 - 12)	in - (12 - 15)			in + (19 - 18)	in - (18 - 19)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	VI		**SOMME NON ATTRIBUIBILI**																				
		501	Fondo di riserva	1.900.000,00	-	1.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		502	Rimborsi a terzi per somme non dovute	300.000,00	250.000,00	-	550.000,00	533.967,82	16.020,12	549.987,94	-	12,06	35.772,41	35.772,41	-	35.772,41	-	-	585.772,41	569.740,23	-	16.032,18	16.020,12
		504	Fondo rinnovi contrattuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria VI	**2.200.000,00**	**250.000,00**	**1.900.000,00**	**550.000,00**	**533.967,82**	**16.020,12**	**549.987,94**	**-**	**12,06**	**35.772,41**	**35.772,41**	**-**	**35.772,41**	**-**	**-**	**585.772,41**	**569.740,23**	**-**	**16.032,18**	**16.020,12**
			Totale Titolo I	**68.766.008,98**	**2.208.911,76**	**4.774.801,71**	**66.200.119,03**	**57.578.479,47**	**5.195.045,98**	**62.773.525,45**	**-**	**3.426.593,58**	**10.098.237,17**	**8.215.244,39**	**192.302,97**	**8.407.547,36**	**-**	**1.690.689,81**	**76.298.356,20**	**65.793.723,86**	**-**	**10.504.632,34**	**5.387.348,95**
II			**TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE**																				
	VII		**BENI MOBILI ED IMMOBILI - MACCHINE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE**																				
		601	Spese per l'acquisto di beni mobili ed immobili	70.000,00	-	-	70.000,00	66.985,45	3.014,55	70.000,00	-	-	4.399,56	4.399,56	-	4.399,56	-	-	74.399,56	71.385,01	-	3.014,55	3.014,55
		602	Investimenti in titoli pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		604	Spese per l'acquisto di materiale informatico (software e hardware) e per le telecomunicazioni. Macchinari.	4.435.000,00	1.136.253,15	-	5.571.253,15	449.223,64	4.287.533,34	4.736.756,98	-	834.496,17	7.837.697,65	3.930.895,32	3.698.593,32	7.629.488,64	-	208.209,01	13.408.950,80	4.380.118,96	-	9.028.831,84	7.986.126,66
		607	Spese per l'acquisto e l'installazione di impianti, attrezzature e spese per l'adattamento dei locali	80.000,00	-	-	80.000,00	-	13.673,00	13.673,00	-	66.327,00	-	-	-	-	-	-	80.000,00	-	-	80.000,00	13.673,00
			Totale categoria VII	**4.585.000,00**	**1.136.253,15**	**-**	**5.721.253,15**	**516.209,09**	**4.304.220,89**	**4.820.429,98**	**-**	**900.823,17**	**7.842.097,21**	**3.935.294,88**	**3.698.593,32**	**7.633.888,20**	**-**	**208.209,01**	**13.563.350,36**	**4.451.503,97**	**-**	**9.111.846,39**	**8.002.814,21**
			Totale Titolo II	**4.585.000,00**	**1.136.253,15**	**-**	**5.721.253,15**	**516.209,09**	**4.304.220,89**	**4.820.429,98**	**-**	**900.823,17**	**7.842.097,21**	**3.935.294,88**	**3.698.593,32**	**7.633.888,20**	**-**	**208.209,01**	**13.563.350,36**	**4.451.503,97**	**-**	**9.111.846,39**	**8.002.814,21**
			Totale Titolo I - II	**73.351.008,98**	**3.345.164,91**	**4.774.801,71**	**71.921.372,18**	**58.094.688,56**	**9.499.266,87**	**67.593.955,43**	**-**	**4.327.416,75**	**17.940.334,38**	**12.150.539,27**	**3.890.896,29**	**16.041.435,56**	**-**	**1.898.898,82**	**89.861.706,56**	**70.245.227,83**	**-**	**19.616.478,73**	**13.390.163,16**
III			**TITOLO III - PARTITE DI GIRO**																				
	VIII		**PARTITE DI GIRO**																				
		608	Anticipazioni ai Collegi arbitrali	1.451.896,71	-	-	1.451.896,71	133.976,00	1.083.538,59	1.217.514,59	-	234.382,12	2.385.467,44	1.545.507,52	839.959,92	2.385.467,44	-	-	3.837.364,15	1.679.483,52	-	2.157.880,63	1.923.498,51
		610	Anticipazioni al Cassiere	10.000,00	-	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00	-	-	-
		612	Ritenute erariali e previdenziali sugli emolumenti ai componenti del Consiglio	553.299,00	-	-	553.299,00	460.750,77	40.850,53	501.601,30	-	51.697,70	38.128,30	38.128,30	-	38.128,30	-	-	591.427,30	498.879,07	-	92.548,23	40.850,53
		613	Ritenute previdenziali, assistenziali e erariali sugli emolumenti al personale	9.857.003,00	646.684,92	-	10.503.687,92	9.118.892,66	1.384.795,26	10.503.687,92	-	-	1.107.011,85	1.107.011,85	-	1.107.011,85	-	-	11.610.699,77	10.225.904,51	-	1.384.795,26	1.384.795,26
		614	Ritenute erariali e previdenziali sui compensi per prestazioni diverse da parte di terzi	549.227,00	-	-	549.227,00	345.068,33	24.738,02	369.806,35	-	179.420,65	25.783,75	25.783,75	-	25.783,75	-	-	575.010,75	370.852,08	-	204.158,67	24.738,02
		615	Giroconto per contabilità speciale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria VIII	**12.421.425,71**	**646.684,92**	**-**	**13.068.110,63**	**10.068.687,76**	**2.533.922,40**	**12.602.610,16**	**-**	**465.500,47**	**3.556.391,34**	**2.716.431,42**	**839.959,92**	**3.556.391,34**	**-**	**-**	**16.624.501,97**	**12.785.119,18**	**-**	**3.839.382,79**	**3.373.882,32**
			Totale Titolo III	**12.421.425,71**	**646.684,92**	**-**	**13.068.110,63**	**10.068.687,76**	**2.533.922,40**	**12.602.610,16**	**-**	**465.500,47**	**3.556.391,34**	**2.716.431,42**	**839.959,92**	**3.556.391,34**	**-**	**-**	**16.624.501,97**	**12.785.119,18**	**-**	**3.839.382,79**	**3.373.882,32**
			TOTALE GENERALE	**85.772.434,69**	**3.991.849,83**	**4.774.801,71**	**84.989.482,81**	**68.163.376,32**	**12.033.189,27**	**80.196.565,59**	**-**	**4.792.917,22**	**21.496.725,72**	**14.866.970,69**	**4.730.856,21**	**19.597.826,90**	**-**	**1.898.898,82**	**106.486.208,53**	**83.030.347,01**	**-**	**23.455.861,52**	**16.764.045,48**

13A04316

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 26 ottobre 2012.

«S.S. E90 - Tratto 106 Jonica», Megalotto 2, tratto dallo svincolo di Squillace (KM 178+350) allo svincolo di Simeri Crichi (KM 191+500) e prolungamento della SS 280 «Dei Due Mari» dallo svincolo di Sansinato allo svincolo di Germaneto - Assegnazione definitiva di 33 milioni di euro (CUP F91B04000250001). (Delibera n. 99/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), e s.m.i., che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ("Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») e s.m.i., e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la responsabilità dell'istruttoria sulle infrastrutture strategiche, anche avvalendosi di apposita «Struttura tecnica di missione», alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che reca un piano straordinario contro la mafia, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che, all'art. 32, comma 1, e s.m.i., istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico», con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 e che stabilisce che le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 febbraio 2012, n. 9, che all'art. 3-*ter*, comma 6, assegna risorse per disposizioni volte al definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, tra cui 60 milioni di euro, per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al sopra citato decreto-legge n. 98/2011, art. 32, comma 1;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche che include, nell'allegato 1, nell'ambito dei «corridoi trasversali e dorsale appenninica» - tra i sistemi stradali e autostradali - il «corridoio jonico Taranto - Sibari - Reggio Calabria», e nell'allegato 2, tra le opere che interessano la regione Calabria, il «corridoio jonico: tratta calabrese Taranto - Sibari - Reggio Calabria»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 20 dicembre 2004, n. 106 (*Gazzetta Ufficiale* n.166/2005), con la quale, nell'ambito della Manovra di accelerazione del Programma delle infrastrutture strategiche, questo Comitato, per la realizzazione dei lavori di costruzione della «S.S. 106 Jonica dallo svincolo di Squillace (Km 178+350) allo svincolo di Simeri Crichi (Km 191+500) e per i lavori di prolungamento della SS 280, detta «dei due mari», dallo svincolo di Sansinato allo svincolo di Germaneto - Megalotto 2», ha assegnato

all'ANAS un contributo massimo di 88 milioni di euro «a valere sulle disponibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate relative al 2007»;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006), con la quale questo Comitato, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 207/2005), ha confermato all'allegato 1, nell'ambito dei «corridoi trasversali e dorsale appenninica» - tra i sistemi stradali e autostradali -, il «corridoio jonico Taranto - Sibari - Reggio Calabria»;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 81, (*Gazzetta Ufficiale* n. 95/2011), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sull'8° Allegato infrastrutture alla Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013 (DFP), che include in tabella 1 «Programma infrastrutture strategiche aggiornamento 2010», l'intervento in esame alla voce «Corridoio stradale Jonico Taranto - Sibari - Reggio Calabria», con il sub intervento «S.S. 106 megalotto 2 - Tratto 4° da Squillace a Simeri Crichi (lotti 1-2-3-4-5) e prolungamento della S.S. 280 (lotti 1-2);

Vista la delibera 23 marzo 2012, n. 30, (*Gazzetta Ufficiale* n. 159/2012), con la quale questo Comitato, per l'intervento in esame, ha disposto l'assegnazione programmatica, a favore di ANAS S.p.A., dell'importo di 33 milioni di euro, da imputare a carico delle risorse di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011;

Vista la delibera 26 ottobre 2012, n. 97, adottata nella presente seduta, con la quale questo Comitato ha approvato la rimodulazione del citato «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico», confermando, tra l'altro, l'assegnazione di cui alla suddetta delibera n. 30/2012 e individuandone la seguente articolazione temporale:

(milioni di euro)

2012	2013	2014	2015	2016	Totale
5,0	2,0	---	3,0	23,0	33,0

Vista la nota 20 giugno 2012, n. 23376, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile del Comitato della proposta di assegnazione definitiva per l'opera «S.S. E90 - Tratto 106 Jonica», megalotto 2, dallo svincolo di Squillace allo svincolo di Simeri Crichi e lavori di prolungamento della S.S. 280 «dei due mari» dallo svincolo di Sansinato allo svincolo di Germaneto»;

Vista la nota 21 giugno 2012, n. 23566, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione istruttoria e gli allegati relativi all'intervento in esame;

Vista la nota 6 luglio 2012, n. 25284, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il differimento dell'esame dell'intervento alla successiva seduta di questo Comitato;

Viste le note 23 ottobre 2012, n. 37257 e 24 ottobre 2012, n. 37597, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'inserimento dell'argomento in esame all'ordine del giorno del Comitato e ha trasmesso documentazione integrativa riguardante il medesimo intervento;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 25 ottobre 2012, n. 4353, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare:

sotto l'aspetto tecnico procedurale:

che il progetto definitivo si riferisce ai lavori di costruzione della S.S. 106 Jonica dallo svincolo di Squillace (Km 178+350) allo svincolo di Simeri Crichi (Km 191+500) e ai lavori di prolungamento della S.S. 280, detta "dei due mari", dallo svincolo di Sansinato allo svincolo di Germaneto;

che l'intervento interessa la S.S. 106 per una tratta di circa 17,2 km e include una bretella di collegamento di circa 1,7 km tra lo svincolo di Squillace e l'attuale S.S. 106 Jonica, e il prolungamento della S.S. 280, che si sviluppa per circa 5,22 km ed è realizzato anche mediante la costruzione di un tratto *ex novo* di viabilità complanare di circa 2 Km, che ha inizio dallo svincolo di Germaneto e termina allo svincolo per l'Università;

che l'intero intervento prevede 7 svincoli a livelli sfalsati (di cui 6 sulla SS 106), 15 viadotti e 11 gallerie, di cui 6,6 Km a foro cieco;

che è già stata aperta al traffico una prima tratta dallo svincolo di Simeri Crichi allo svincolo di Borgia, che si sviluppa per circa 12 km, e sono in stato avanzato di realizzazione i restanti 5 km dallo svincolo di Borgia all'allaccio alla S.S. 106 Jonica «storica» in prossimità di Copanello;

sotto l'aspetto attuativo:

che la modalità di affidamento delle attività è il ricorso a contraente generale e l'affidataria dei lavori è CO.MERI S.p.A.;

che il soggetto aggiudicatore è ANAS S.p.A.;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo a base di appalto dell'opera ammontava a 740 milioni di euro, la cui copertura era così costituita:

112 milioni di euro a valere sul Quadro comunitario PON Trasporti;

28 milioni di euro a carico del POR Calabria;

350 milioni di euro a valere su risorse ANAS;

162 milioni di euro a valere sui fondi FSC assegnati alla Regione Calabria;

88 milioni di euro assegnati con delibera n. 106/2004, a carico delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) destinate all'accelerazione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle opere strategiche;

che a seguito dell'aggiudicazione, il costo complessivo al netto del ribasso d'asta dell'intervento risultava pari a 652,4 milioni di euro, con economie complessive derivanti dal ribasso d'asta pari a 87,6 milioni, così distribuite tra le fonti di copertura;

che tali economie, suddivise per fonte, sono state così ripartite:

fondi PON: 13,3 milioni di euro;

fondi POR: 7 milioni di euro;

fondi FSC della Regione Calabria: 15,5 milioni di euro;

risorse FSC, di cui alla delibera n. 106/2004: 10,4 milioni di euro sono stati riassegnati con delibera di questo Comitato n. 116/2006 al 2° macrolotto dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria;

contratto di programma ANAS 2003-2005: 41,4 milioni di euro;

che per far fronte a incrementi di costo intervenuti successivamente per rinvenimenti archeologici, l'ANAS ha approvato una prima perizia di variante, dal costo di 15,7 milioni di euro, gli oneri della quale sono stati coperti integralmente a valere su fondi ANAS, Contratto di programma 2009;

che per ulteriori imprevisti di carattere geologico, è stata approvata da ANAS una seconda perizia di variante tecnica e suppletiva, per 24 milioni di euro, differendo l'esecuzione dei lavori della S.S. 280 «dei due mari» - dallo svincolo di Sansinato allo svincolo di Germaneto, così da consentire anche il completamento delle relative indagini archeologiche;

che successivamente è intervenuta una terza perizia di variante e suppletiva, che secondo quanto riportato nella relazione istruttoria del Ministero proponente prevede i seguenti ulteriori interventi:

maggiore fabbisogno per l'avanzamento dello scavo in gallerie naturali e problematiche puntuali, per 26,9 milioni di euro (sorpresa geologica);

adeguamento degli impianti tecnologici e delle dotazioni di sicurezza per le gallerie stradali ricomprese nella rete TEN – T, per 5,9 milioni di euro (sopravvenute prescrizioni di legge);

opere complementari per l'apertura al traffico della tratta funzionale Simeri Crichi- Borgia, per 3 milioni di euro;

maggiori oneri per prove di laboratorio, per 1,5 milioni di euro;

che agli oneri della seconda e terza perizia di variante, che ammontano complessivamente a 61,3 milioni di euro circa, si aggiungono: oneri del contraente generale pari a 6,8 milioni di euro per progettazione, direzione lavori e sicurezza nonché oneri di investimento pari a 6,8 milioni di euro, che, assommandosi ai precedenti oneri relativi alla seconda e terza perizia di variante, portano il totale a 74,9 milioni di euro;

che i sopra citati oneri sono stati coperti finanziariamente dall'ANAS nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico per circa 22,5 milioni di euro, al fine di consentire il proseguimento dei lavori relativi a un primo stralcio;

che il valore complessivo aggiornato del quadro economico dell'opera ammonta a 720,5 milioni di euro, al netto di IVA;

che 19,2 milioni di euro sono stati reperiti nell'ambito delle risorse rivenienti dal programma operativo PON Trasporti 2000-2006, come da decisione della Commissione Europea C(2009) 5299 del 30 giugno 2009;

che con delibera n. 30/2012 il Comitato ha assegnato programmaticamente all'intervento, a favore di Anas S.p.A., l'importo di 33 milioni di euro, da imputare a carico delle risorse di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011;

che la copertura aggiornata dell'intervento risulta pertanto così articolata:

(euro)

Fondi ANAS contratto di programma 2003-2005	308.549.354,02
Fondi nazionali PON Trasporti 2000-2006	117.983.122,86
Fondi ANAS Contratto di programma 2009	15.715.068,69
Fondi delibera CIPE n. 106/2004	77.578.123,29
POR Calabria	21.000.000,00
Fondi FSC Regione Calabria	146.498.220,75
Fondi ex art. 32, co. 1, D.L. 98/2011 – ass. programmatica	33.222.680,13
Totale	720.546.569,74

che, con la sopra citata nota 24 ottobre 2012, n. 37597 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso il quadro analitico degli aumenti di costo intervenuti, come prescritto dalla sopra citata delibera n. 30/2012;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone ora a questo Comitato l'assegnazione definitiva ad ANAS S.p.A. dei 33 milioni di euro di cui alla citata delibera n. 30/2012, a valere sulle risorse di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011, per l'intervento «S.S. E90 - Tratto 106 Jonica», Megalotto 2, dallo svincolo di Squillace allo svincolo di Simeri Crichi e lavori di prolungamento della S.S. 280 «dei due mari» dallo svincolo di Sansinato allo svincolo di Germaneto;

che con riferimento agli imprevisti di ordine geologico - geotecnico intervenuti nella galleria «Piscopio 1», ANAS S.p.A., con nota 11 giugno 2012, n. 81419, ha rappresentato che le difficoltà si sono determinate a seguito di una «inadeguata valutazione dello stato di fatto e, quindi, non rientrano tra le cause di imprevisto e imprevedibile geologico invocate dal Contraente generale», affermando quindi che «tutte le maggiori evenienze rispetto a quanto previsto nella terza perizia di variante … (*Omissis*) … che si dovessero rendere necessarie per il completamento dei lavori resteranno a carico del Contraente generale, con la sola possibilità della concessione di un maggior tempo contrattuale per il completamento dei lavori medesimi»;

che il Ministero istruttore chiede che l'erogazione del finanziamento sia condizionata alla trasmissione da parte di Anas S.p.A. di documentazione atta a certificare che i lavori potranno essere ultimati senza ulteriori costi;

che con nota 25 ottobre 2012, n. 141926, Anas S.p.A. ha confermato quale importo necessario per il completamento dei lavori di prolungamento della S.S. 280 «dei due mari», previsti nell'ambito dell'intervento in esame, la somma complessiva di 33,2 milioni di euro e ha dichiarato che avrebbe provveduto a farsi carico della quota non coperta dal finanziamento in esame, quantificata precisamente in 222.680,13 euro;

Delibera:

1. Assegnazione finanziamento

1.1 Per il finanziamento della «S.S. E90 - Tratto 106 Jonica», Megalotto 2, dallo svincolo di Squillace allo svincolo di Simeri Crichi e lavori di prolungamento della S.S. 280 «dei due mari» dallo svincolo di Sansinato allo svincolo di Germaneto», è disposta l'assegnazione definitiva, a favore di Anas S.p.A., dell'importo di 33 milioni di euro, da imputare a carico delle risorse di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011.

1.2 L'erogazione della assegnazione di cui al punto 1.1 è subordinata alla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da parte di Anas S.p.A. di documentazione atta a certificare che i lavori potranno essere ultimati senza ulteriori costi a carico dello Stato, nonché del cronoprogramma complessivo aggiornato dell'intervento.

1.3 L'importo di € 720.546.569,74 al netto di IVA, pari al costo complessivo dell'opera, come specificato nella precedente presa d'atto, costituisce il «limite di spesa» dell'intervento di cui al precedente punto 1.1.

2. Clausole finali

2.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

2.2 Ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, il CUP assegnato al progetto in argomento dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante il progetto stesso.

Roma, 26 ottobre 2012

Il Presidente: MONTI

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze registro n. 4, Economia e Finanze, foglio n. 124

13A04303

DELIBERA 18 febbraio 2013.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Asse ferroviario Monaco - Verona. Accesso sud alla galleria di Base del Brennero, quadruplicamento della linea Fortezza - Verona. Lotto 1 Fortezza - Ponte Gardena sublotto funzionale Fluidificazione del traffico ed interconnessione con la linea esistente-approvazione progetto definitivo. (Delibera n. 6/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» e visto in particolare l'art. 55 comma 13, come modificato dall'art. 47, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, concernente gli accantonamenti dei proventi della società titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero in un Fondo destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero e alla realizzazione delle relative gallerie, nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità», e s.m.i.;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 - oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato - reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e s.m.i., e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente "Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi" e specificamente l'art. 163, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la responsabilità dell'istruttoria sulle infrastrutture strategiche, anche avvalendosi di apposita «Struttura tecnica di missione», alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della Relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, concernente «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia», che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), che all'art. 1, comma 176, ha autorizzato, per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale, la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, da destinare prioritariamente alle esigenze connesse alla prosecuzione dei lavori relativi a opere in corso di realizzazione ai sensi dell'art. 2, commi da 232 a 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Vista la decisione 23 luglio 1996, n. 1692/96/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e vista la decisione 29 aprile 2004, n. 884/2004/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la suddetta decisione n. 1692/96/CE;

Vista la decisione 1° agosto 2011 C(2011)5663, della Commissione Europea recante modifica della decisione del 5 dicembre 2008 C(2008)7726, rettificata dalla decisione del 3 febbraio 2010 C(2010)743, relativa alla concessione di un contributo finanziario della Comunità al progetto di interesse comune «Linea di accesso meridionale al Brennero» nel settore delle reti di trasporto transeuropee (TEN-T)»;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che nell'allegato 1 include, nell'ambito del «Corridoio plurimodale Tirreno - Brennero», tra i sistemi ferroviari, l'«Asse ferroviario Brennero - Verona - Parma - La Spezia», e nell'allegato 2, tra le opere che interessano la Provincia autonoma di Bolzano, la «Tratta corridoio ferroviario Brennero e Valico», e, tra le opere che interessano la Provincia autonoma di Trento, la «Tratta Bologna - Brennero e Valico»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini

della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24, (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006 S.O.), con la quale questo Comitato ha operato la rivisitazione del 1° Programma delle infrastrutture strategiche, in cui trova conferma, nell'ambito del «Corridoio plurimodale Tirreno - Brennero» - tra i sistemi ferroviari – l'«Asse ferroviario Brennero - Verona - Parma - La Spezia»;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* n. 95/2011), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sull'8° Allegato infrastrutture alla Decisione di finanza pubblica (DFP) per gli anni 2011-2013, che include, nella tabella 1 «Programma infrastrutture strategiche - Aggiornamento 2010», l'intervento «Quadruplicamento Fortezza - Verona: Fortezza - Ponte Gardena lotto 1», con un costo complessivo di 1.618,4 milioni di euro;

Considerato che l'intervento di cui sopra è ricompreso nella Intesa generale quadro tra Governo e Provincia autonoma di Bolzano, sottoscritta il 13 febbraio 2004;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 82 (*Gazzetta Ufficiale* n. 62/2011), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare del Lotto 1 «Fortezza - Ponte Gardena» del «Quadruplicamento della linea Fortezza - Verona», inclusivo di un Sublotto funzionale del costo di 50 milioni di euro, denominato «Fluidificazione del traffico ed interconnessione con la linea esistente»;

Vista la delibera 20 gennaio 2012, n. 4, con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'Aggiornamento 2010-2011 del Contratto di programma 2007-2011 per la gestione degli investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e s.m.i., con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002, ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 - è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista le note 2 ottobre 2012, n. 34616, e 12 ottobre 2012, n. 35927, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso e successivamente integrato la documentazione istruttoria relativa al progetto definitivo in approvazione;

Vista la nota 23 ottobre 2012, n. 37257, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato del progetto definitivo del Sublotto funzionale «Fluidificazione del traffico ed interconnessione con la linea esistente» del Lotto 1 «Fortezza - Ponte Gardena» del «Quadruplicamento della linea Fortezza - Verona»;

Vista la nota 25 ottobre 2012, n. 4353, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nelle delibere;

Considerato che questo Comitato, nella seduta del 26 ottobre 2012, con delibera n. 103, ha approvato il progetto definitivo del Sublotto funzionale «Fluidificazione del traffico ed interconnessione con la linea esistente» del Lotto 1 «Fortezza - Ponte Gardena» del Quadruplicamento della linea ferroviaria Fortezza - Verona, prendendo atto che l'articolazione della relativa copertura finanziaria comprendeva 36,51 milioni di euro a valere sulle risorse recate dalla legge n. 449/1997, art. 55, comma 13, come modificato dall'art. 47 della legge n. 78/2010 - Accantonamenti Autostrada A22 del Brennero;

Considerato che la citata delibera n. 103/2012, inviata per il controllo preventivo di legittimità alla Corte dei Conti con nota 21 dicembre 2012, n. 5320, è stata oggetto di rilievo da parte della suddetta Corte, con nota 9 gennaio 2013, n. 567;

Considerato che la citata delibera n. 103/2012 è stata oggetto di istanza di ritiro da parte del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota 29 gennaio 2013, n. 408 e che con riferimento:

alla «Trasmissione del dossier di valutazione previsto all'art. 4, comma 2, del «Contratto di programma 2007-2011 per la gestione degli investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A.», il suddetto art. 4 prevede che il dossier di valutazione sia redatto prima dell'avvio della fase realizzativa, successiva alla progettazione definitiva;

alla «Mancata reiterazione, per la successiva fase di progettazione esecutiva, delle prescrizioni di cui ai punti 8, 24, 25, 26 e della raccomandazione di cui al punto *b)*, dettate in occasione della delibera CIPE n. 82/2010», si ritiene che le stesse debbano essere reiterate per la successiva fase di progettazione esecutiva del Sublotto in esame;

al «… mancato recepimento delle prescrizioni dettate da ANAS S.p.A.» di cui al paragrafo 1.3.2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del parere 8 giugno 2012, n. 957, della Commissione tecnica di valutazione di impatto ambientale VIA e VAS (Commissione VIA-VAS), si ritiene che le stesse non possano essere recepite, in quanto prevedono una fase autorizzativa successiva all'approvazione del progetto definitivo da parte di questo Comitato, contrariamente a quanto previsto dall'articolo n. 166, comma 5, del citato decreto legislativo n. 163/2006, secondo il quale l'approvazione del progetto definitivo, sostituisce ogni

altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato;

Vista la nota 30 gennaio 2013, n. 3219, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha indicato le seguenti fonti di copertura finanziaria dell'intervento in esame:

4,91 milioni di euro: Contratto di Programma R.F.I. 2007-2011, Aggiornamento 2010-2011;

2,18 milioni di euro: TEN - Trans European Network - Programmazione 2007-2013, C(2011)5663;

36,51 milioni di euro: art. 1, comma 176, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013);

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 15 febbraio 2013, n. 736, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che la Linea di accesso sud Fortezza - Verona è costituita da 4 lotti funzionali:

Lotto 1: Fortezza – Ponte Gardena;

Lotto 2: Circonvallazione di Bolzano;

Lotto 3: Circonvallazione di Trento;

Lotto 4: Ingresso a Verona da Nord;

che è proposta a questo Comitato l'approvazione del progetto definitivo del Sublotto funzionale «Fluidificazione del traffico ed interconnessione con la linea esistente» del Lotto 1 «Fortezza - Ponte Gardena», considerato prioritario;

che il progetto definitivo del suddetto Sublotto comprende i seguenti interventi:

nell'impianto di Fortezza:

realizzazione del piazzale di arrivo dei futuri imbocchi delle due interconnessioni e della relativa viabilità di accesso;

prolungamento dell'opera idraulica, denominata Ponte Rio della Chiusa, di sottoattraversamento della linea ferroviaria per l'ampliamento di sede propedeutico alla futura interconnessione e realizzazione di muri di sostegno a sbalzo in cemento armato a monte e valle del ponte Rio della Chiusa;

nell'impianto di Ponte Gardena:

realizzazione del nuovo Piano Regolatore Generale (PRG), compreso l'adeguamento degli impianti telefonici, di illuminazione piazzale, di diffusione sonora, di anti intrusione e di alcune opere civili;

modifica agli impianti di Trazione Elettrica di Stazione con rimozione della palificata interferente con le lavorazioni e posa con attrezzaggio della nuova palificata;

allargamento della piattaforma ferroviaria con intervento di protezione spondale del fiume Isarco, adeguamento di opere idrauliche minori e opere civili di predisposizione degli allacci dei rami di interconnessione;

rimozione dell'interferenza tra la sede del binario di progetto dell'interconnessione pari con i tralicci dell'elettrodotto Alta Tensione FS, mediante lo spostamento dei tralicci e della linea aerea;

ristrutturazione del fabbricato di stazione ex Rifornitore per la collocazione dei nuovi impianti di sicurezza e segnalamento dell'apparato centrale computerizzato (ACC) e per varie funzioni logistiche, comprese le apparecchiature necessarie all'attrezzaggio impiantistico;

realizzazione di due nuovi fabbricati monopiano per il contenimento della futura cabina di trasformazione per l'alimentazione elettrica dei nuovi impianti di stazione e l'allacciamento alla rete del gestore elettrico;

fornitura dell'apparato ACC e soppressione del Posto di Comunicazione di San Costantino, comprensivi dei relativi lavori all'armamento, alla trasformazione elettrica e agli apparati;

intercettazione dei cavi telefonici principali e in fibra ottica, duplicazione/spostamento nei nuovi locali tecnologici dei sistemi esistenti e aggiornamenti sull'impianto al Posto Centrale Sistema Comando e Controllo della Circolazione di Verona;

predisposizioni e impianti elettrici nella stazione di Ponte Gardena;

che, in data 8 agosto 2011, il soggetto aggiudicatore ha trasmesso il progetto definitivo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a ciascuna delle amministrazioni interessate e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai gestori di opere interferenti;

che il progetto è stato pubblicato ai fini della dichiarazione di pubblica utilità in data 11 luglio 2011 sui quotidiani «Il Sole 24 ore» e «Alto Adige»;

che la Conferenza di Servizi si è tenuta in data 29 settembre 2011 e i lavori sono stati aggiornati a una seconda sessione tenutasi il giorno 8 novembre 2011;

che, con nota 18 luglio 2012, n. 17445, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, sul progetto definitivo dell'opera, trasmettendo il parere n. 957 dell'8 giugno 2012 della Commissione Tecnica di Valutazione di Impatto Ambientale VIA e VAS, la quale, tra l'altro, non ha rilevato difformità sostanziali tra il progetto definitivo e il progetto preliminare approvato con delibera n. 82/2010;

che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con nota 27 luglio 2012, n. 21223, ha espresso parere favore-

vole, a condizione che il soggetto aggiudicatore concordi con la Provincia Autonoma di Bolzano (Ufficio Beni archeologici), ogni concreto intervento sul terreno, nonché ottemperi alle prescrizioni di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale del 3 ottobre 2011, n. 1493;

che la Provincia Autonoma di Bolzano, con la citata delibera di Giunta del 3 ottobre 2011, n. 1493, ha espresso parere positivo con prescrizioni da sviluppare nel corso della progettazione esecutiva e della fase realizzativa;

che sono stati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi i pareri delle altre Amministrazioni interessate e degli enti gestori delle interferenze;

che, in base alla dichiarazione resa da Italferr S.p.A. con nota 24 luglio 2012, n. 39164, non sono presenti interferenze che richiedano la risoluzione in accordo con Soggetti/Enti terzi;

che il progetto definitivo è corredato dalla relazione del progettista relativa alla rispondenza al progetto preliminare e alle prescrizioni impartite in sede di approvazione del progetto preliminare medesimo, nonché dalla documentazione sul piano particellare degli espropri e sulla risoluzione delle interferenze;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha esposto le proprie valutazioni in merito alle osservazioni formulate dalle Amministrazioni interessate e ha proposto le prescrizioni cui condizionare l'approvazione del progetto definitivo;

sotto l'aspetto attuativo

che il Soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, è Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;

che l'affidamento dei lavori è previsto mediante gara pubblica in modalità di «Appalto Integrato»;

che il cronoprogramma dell'opera prevede, dalla consegna dei lavori, 90 giorni per attività propedeutiche, 250 giorni per il completamento dei lavori a Fortezza, ulteriori 640 giorni per il completamento dei lavori a Ponte Gardena e 60 giorni per attività della Commissione di verifica tecnica, per un totale di 980 giorni;

sotto l'aspetto finanziario

che il Contratto di programma 2007-2011, Aggiornamento 2010-2011, tra il Ministero delle infrastrutture e Rete ferroviaria italiana S.p.A. (RFI S.p.A.), sul quale questo Comitato si è espresso con la citata delibera n. 4/2012, include alla voce «Potenziamento linee di accesso al Brennero» il Sublotto funzionale in esame e attività di progettazione dei lotti 1, 2, 3, 4 e 5 della Linea, per un importo complessivo di 102 milioni di euro;

che il costo aggiornato a vita intera del Sublotto funzionale in esame, a seguito dell'accoglimento delle prescrizioni e, alla luce delle modifiche introdotte nel progetto definitivo per effetto dell'avanzamento del progetto del Tunnel di Base del Brennero, risulta pari a 43,6 milioni di euro al netto di IVA;

che il predetto costo trova totale copertura secondo l'articolazione di seguito indicata:

4,91 milioni di euro: Contratto di Programma R.F.I. 2007-2011, Aggiornamento 2010-2011;

2,18 milioni di euro: TEN - Trans European Network - Programmazione 2007-2013, C(2011)5663;

36,51 milioni di euro: art. 1, comma 176, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013).

Delibera:

1. Approvazione progetto definitivo

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., è approvato, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, con le prescrizioni e raccomandazioni di cui al successivo punto 1.3, il progetto definitivo del Sublotto funzionale «Fluidificazione del traffico ed interconnessione con la linea esistente» del Lotto 1 «Fortezza - Ponte Gardena» del Quadruplicamento della linea ferroviaria Fortezza - Verona, comprendente gli interventi di cui alla precedente presa d'atto.

La suddetta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

1.2 L'importo di 43,6 milioni di euro, al netto di IVA, come riportato nella precedente presa d'atto, costituisce il limite di spesa del Sublotto funzionale di cui al precedente punto 1.1.

1.3 Le prescrizioni e raccomandazioni citate al punto 1.1, alle quali resta subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nell'Allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera. L'ottemperanza alle prescrizioni non potrà comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 1.2. Il Soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

1.4 Le indicazioni relative al piano particellare degli espropri sono riportate nei seguenti elaborati progettuali:

IBE1 00 D 43 RG AF0000 001 A, n. Elab. 159: Relazione giustificativa per le espropriazioni;

IBE1 00 D 43 PJ AF0000 002 A, n. Elab. 160: Piano particellare 1:2000 - Comune di Fortezza;

IBE1 00 D 43 ED AF0000 002 A, n. Elab. 161: Elenco ditte - Comune di Fortezza;

IBE1 00 D 43 PJ AF0000 001 A, n. Elab. 162: Piano particellare 1:2000 - Comune di Laion;

IBE1 00 D 43 ED AF0000 001 A, n. Elab. 163: Elenco ditte - Comune di Laion;

1.5 La copertura finanziaria dell'intervento è assicurata da risorse così articolate:

4,91 milioni di euro: Contratto di Programma R.F.I. 2007-2011, Aggiornamento 2010-2011;

2,18 milioni di euro: TEN - Trans European Network - Programmazione 2007-2013, C(2011)5663;

36,51 milioni di euro: art. 1, comma 176, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013).

2. Disposizioni finali

2.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo approvato al precedente punto 1 e a informare tempestivamente il Comitato stesso sull'eventuale verificarsi della clausola di cui al precedente punto 1.7.

2.2 Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto definitivo, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato Allegato 1; il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica. Resta fermo che la Commissione VIA procederà a effettuare le verifiche ai sensi dell'art. 185 del decreto legislativo n. 163/2006.

2.3 Il suddetto Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

2.4 Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e comunque prima dell'avvio della fase realizzativa dell'opera, RFI S.p.A. dovrà trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il dossier di valutazione previsto dall'art. 4, comma 2, del «Contratto di programma 2007-2011 per la gestione degli investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.», comprensivo dell'analisi economico-finanziaria dell'intervento.

2.5 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del Coordinatore del comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dell'opera dovrà contenere una clausola che ponga a carico dell'appaltatore adempimenti ulteriori rispetto alla vigente normativa, intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dai limiti d'importo previsti dalla vigente normativa, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 2, che forma parte integrante della presente delibera.

2.6 Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, il soggetto aggiudicatore è tenuto a richiedere il CUP per l'opera all'esame; esso, ai sensi della delibera n. 24/2004 citata nelle premesse, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera di cui alla presente delibera.

2.7 La presente delibera sostituisce la sopracitata delibera n. 103/2012, che non avrà quindi ulteriore corso.

Roma, 18 febbraio 2013

Il Presidente: MONTI

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze registro n. 4, Economia e Finanze, foglio n. 121

ALLEGATO *1*

QUADRUPLICAMENTO DELLA LINEA FORTEZZA – VERONA
LOTTO 1: FORTEZZA – PONTE GARDENA
SUBLOTTO FUNZIONALE: FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO ED INTERCONNESSIONE CON LA LINEA ESISTENTE

PROGETTO DEFINITIVO

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI

Prescrizioni in sede di progettazione esecutiva e in fase di realizzazione

Prescrizioni in sede progettazione esecutiva

Prescrizioni durante la fase esecutiva

Raccomandazioni

Prescrizioni generali in sede di progettazione esecutiva e in fase realizzativa

1. Estendere l'attività dell'Osservatorio per l'ambiente e la sicurezza della Galleria di Base del Brennero, il cui Statuto è stato sottoscritto in data 20 marzo 2012, con funzioni distinte da quelle proprie dell'Osservatorio istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, anche in relazione alle tratte d'accesso sud nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano.

Prescrizioni in sede di progettazione esecutiva

Il soggetto aggiudicatore/l'impresa appaltatrice, in sede di progettazione esecutiva, dovrà:

2. presentare al comitato ambientale un progetto esecutivo dei cantieri comprendente gli impianti e le infrastrutture e che deve contenere anche una mappatura acustica e la dettagliata descrizione della mitigazione delle polveri (Provincia Autonoma di Bolzano);

3. prevedere l'ubicazione delle lavorazioni rumorose (per es. frantoi) il più lontano possibile dai ricettori;

4. prevedere, ai sensi dell'art. 48 della Legge Provinciale del 18 giugno 2002 n. 8, per tutte le superfici utilizzate per le gallerie, una fascia di rispetto di 10m. dal ciglio sponda delle acque superficiali (Provincia Autonoma di Bolzano);

5. prevedere un bacino di sedimentazione delle acque provenienti dalla stazione di pompaggio prima dell'immissione nel fiume Isarco;

6. inserire nei capitolati d'appalto clausole che impongono agli appaltatori di osservare tutte le prescrizioni relative alla conduzione delle attività di cantiere e alla mitigazione dei relativi impatti;

7. redigere gli elaborati, anche successivi al progetto definitivo, in conformità alle specifiche del Sistema cartografico di riferimento.

8. confermare, anche mediante la predisposizione di opportune simulazioni modellistiche che tengano conto delle particolari condizioni meteorologiche e morfologiche dei siti, che in fase di realizzazione dell'opera gli impatti sull'atmosfera derivanti dall'emissione di polveri (e di altri inquinanti) non determinino il superamento dei valori di legge;

9. predisporre quanto necessario per adottare, entro la consegna dei lavori, un Sistema di gestione ambientale conforme alla norma ISO 14001 o al Sistema EMAS (Regolamento CE 761/2001);

Prescrizioni durante la fase realizzativa

Il soggetto aggiudicatore/l'impresa appaltatrice, durante la realizzazione delle opere, dovrà:

10. concordare con l'ufficio aria e rumore i punti di monitoraggio (Provincia Autonoma di Bolzano);

11. garantire i limiti del DPP 4/89 per gli impianti fissi e eventuali frantoi utilizzati;

12. prevedere la rispondenza dei contenitori di liquidi inquinanti alle norme di cui all'art. 45 legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8 (con vasca o locale di contenimento, serbatoi a doppia parete, ecc.) (Provincia Autonoma di Bolzano);

13. trasmettere i risultati di monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali all'Ufficio tutela acque (Provincia Autonoma di Bolzano);

14. allacciare il locale tecnico alla fognatura acque nere esistente;

15. allacciare gli scarichi industriali dalle officine, piazzali lavaggio e aree rifornimento carburante, previo trattamento (vasche di sedimentazione, disoleatori), alle fognature acque nere oppure convogliarli in una vasca di accumulo;

16. prevedere tra i documenti progettuali, al fine di ottenere l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue, tutte le attività inquinanti per le stesse, come ad esempio:

zona manutenzione macchine;

deposito rifiuti e altri depositi;

deposito sostanze chimiche;

parcheggio mezzi operativi;

impianto di lavaggio ruote con dimensionamento disoleatore;

impianto di rifornimento carburante con dimensionamento disoleatore;

impianto di betonaggio;

la gestione delle acque meteoriche deve essere prevista in conformità al D.P.G.P. del 21 gennaio 2008, n. 6;

per le fondazioni su pali va rispettato l'art. 51 del D.P.G.P. del 21 gennaio 2008, n. 6;

17. prevedere durante i lavori di realizzazione del Sublotto funzionale che il traffico di cantiere non interessi i centri abitati;

Raccomandazioni

Si raccomanda di:

1. assicurarsi che il realizzatore dell'infrastruttura possegga o, in mancanza, acquisisca la Certificazione ambientale ISO 14001 o la registrazione ai sensi del Regolamento CEE 761/2001 (EMAS) per le attività di cantiere anche dopo la consegna dei lavori e nel più breve tempo possibile.

ALLEGATO *2*

QUADRUPLICAMENTO DELLA LINEA FORTEZZA – VERONA
LOTTO 1: FORTEZZA – PONTE GARDENA
SUBLOTTO FUNZIONALE: FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO ED INTERCONNESSIONE CON LA LINEA ESISTENTE

CLAUSOLA ANTIMAFIA

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004.

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso articolo 10, mentre l'art. 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.

La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei subappalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).

Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che - oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 - preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione - vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 - l'autorizzazione di cui all'articolo 118 del decreto legislativo n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi delle norme richiamate, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;

3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche - di cui all'art. 1-*septies* del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:

a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;

b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

13A04304

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato relativo all'estratto determina V & A n. 377 del 6 marzo 2013, concernente il medicinale per uso umano «Isoptin»

Estratto determinazione V&A n. 708 del 3 maggio 2013

Titolare AIC: ABBOTT S.R.L. con sede legale e domicilio fiscale in S.R. 148 PONTINA KM 52 SNC - CAMPOVERDE DI APRILIA, 04011 - LATINA (LT) codice fiscale 00076670595

Medicinale: ISOPTIN

Variazione AIC: RICHIESTA RETTIFICA DETERMINAZIONE

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Alla Determinazione V&A. n. 377 del 06/03/2013 pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 19 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana Serie generale n. 69 del 22/03/2013 concernente "l'Autorizzazione all'Immissione in Commercio" del medicinale: del medicinale: "ISOPTIN"

in luogo di

Cera montana

Leggasi

Cera montana glicolata

relativamente alla Specialità Medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate: 020609018 - "40 MG COMPRESSE RIVESTITE "30 COMPRESSE

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A04309

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano

Con il provvedimento n. aM-71/2013 del 9 maggio 2013 è stata sospesa, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Rocca Massima (Latina), via Artena, s.n.c. (località Castello), rilasciata alla società Soi - Società Ossigeno Italia S.r.l.

13A04402

Comunicato relativo alla determinazione n. 376/2013 del 9 aprile 2013 recante regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Buccolam (midazolam)».

In relazione alla determinazione n. 376/2013 del 9 aprile 2013 inerente al medicinale per uso umano BUCCOLAM, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 aprile 2013 - serie generale - n. 99, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, l'allegato «Piano terapeutico AIFA» si intenda sostituito con il nuovo «Piano terapeutico AIFA» allegato al presente comunicato.

ALLEGATO

PIANO TERAPEUTICO AIFA
PER PRESCRIZIONE DI BUCCOLAM

Centro prescrittore ____________________
Medico prescrittore (nome e cognome) ____________________
Tel. ____________ e-mail ____________

Paziente (nome e cognome)____________________
Data di nascita ____________ sesso M ☐ F ☐ Codice fiscale____________
Residente a ____________ Regione ____________
ASL di residenza ____________Prov.____________
Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta____________

Il farmaco può essere prescritto da medici specialisti in Neuropsichiatria Infantile, Neurologia e Pediatria

La prescrizione di Buccolam è a carico del SSN solo se rispondente ad una delle seguenti condizioni:

1) Trattamento acuto delle crisi nelle epilessie dell'età pediatrica con elevato rischio di occorrenza di crisi prolungate o di stato di male epilettico
   - **Forme idiopatiche**
     - Sindrome di Dravet
     - Sindrome di Panayiotopoulos

2) Trattamento acuto delle crisi nelle altre epilessie dell'età pediatrica, dopo un precedente episodio di crisi prolungata o di stato di male epilettico
   - **Forme idiopatiche**
   - **Forme sintomatiche a varia eziologia**

Si raccomanda la presa visione ed osservanza della nota limitativa AIFA n° 93

Piano terapeutico valido 12 mesi ☐ Prima prescrizione ☐ Prosecuzione della cura

Età del bambino ________

Dose prescritta in caso di crisi epilettica in atto:
☐**Età da 6 mesi a 1 anno: 2,5 mg**
☐**Età da 1 a 5 anni: 5 mg**
☐**Età da 5 a 10 anni: 7,5 mg**
☐**Età da 10 a 18 anni: 10 mg**

Data ___/____/____

Timbro e firma del medico specialista prescrittore
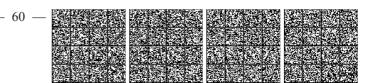
Bibliografia

1. Capovilla G, Beccaria F, Minicucci F, Sartori S, Vecchi M and Beghi E. Treatment of convulsive status epilepticus in childhood: recommendations of the Italian League Against Epilepsy (LICE). Epilepsia, in press.
2. Capovilla G, Vecchi M, Beccaria F, Sartori S, Minicucci F, Vigevano F. Trattamento dello stato epilettico convulsivo del bambino: raccomandazioni della Lega Italiana Contro l'Epilessia (LICE). 2012; http://www.lice.it/pdf/sec_pediatrico.pdf
3. Capovilla G, Striano S and Beccarla F. Changes in Panayiotopoulos sindrome over time. Epilepsia 2009; 50, suppl 5: 45-8.
4. Dravet C. The core Dravet sindrome phenotype. Epilepsia 2011, suppl 2; 3-9.
5. McIntyre J, Robertson S, Norris E et al. Safety and efficacy of buccal midazolam versus rectal diazepam for emergency treatment of seizures in children: a randomised controlled trial. Lancet 2005; 366: 205-210.
6. Mpimbaza A, Ndeezi G, Staedke S, Rosenthal PJ, Byarugaba J. Comparison of buccal midazolam with rectal diazepam in the treatment of prolonged seizures in Ugandan children: a randomized clinical trial. Pediatrics 2008; 121: e58-64.
7. National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). The epilepsies: the diagnosis and management of the epilepsies in adults and children in primary and secondary care. NHS Evidence, 2012.
8. Scott RC, Besag FM, Neville BG. Buccal midazolam and rectal diazepam for treatment of prolonged seizures in childhood and adolescence: a randomised trial. Lancet 1999; 353: 623-626.
9. Specchio N, Trivisano M, Di Ciompo V, Cappelletti S, Masciarelli G, Volkov J, Fusco L and Vigevano F. Panayiotopoulos syndrome: A clinical, EEG and neuropsychological study of 93 consecutive patients. Epilepsia 2011; 51: 2098-2107.

13A04403

Comunicato relativo alla determina V&A/428 del 18 marzo 2013 di modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ticovac».

Estratto determinazione V&A/ 668 del 2 maggio 2013

Medicinale: TICOVAC.

Titolare AIC: Baxter AG.

N. Procedura mutuo riconoscimento: AT/H/0126/001-002/II/034.

Tipo di modifica: rettifica estratto della determinazione V&A/428 del 18 marzo 2013, pubblicata nel S.O. n. 28 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 2013.

Visti gli atti di Ufficio all'estratto della determinazione V&A/428 del 18 marzo 2013, sono apportate le seguenti modifiche:

ove riportato:

«Confezioni:

03651017/M - "sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 1 siringa preriempita da 0,5 ml;

03651029/M - "sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml;

03651031/M - "sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 20 siringhe preriempite da 0,5 ml;

03651043/M - "sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 100 siringhe preriempite da 0,5 ml;

03651056/M - "sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 1 siringa preriempita da 0,25 ml (uso pediatrico);

03651068/M - "sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 10 siringhe preriempite da 0,25 ml (uso pediatrico);

03651070/M - "sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 20 siringhe preriempite da 0,25 ml (uso pediatrico);

03651082/M - "sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 100 siringhe preriempite da 0,25 ml (uso pediatrico)»,

leggasi:

«Confezioni:

036515017/M - "sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 1 siringa preriempita da 0,5 ml;

036515029/M - "sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml;

036515031/M - "sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 20 siringhe preriempite da 0,5 ml;

036515043/M - "sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 100 siringhe preriempite da 0,5 ml;

036515056/M - "sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 1 siringa preriempita da 0,25 ml (uso pediatrico);

036515068/M - "sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 10 siringhe preriempite da 0,25 ml (uso pediatrico);

036515070/M - "sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 20 siringhe preriempite da 0,25 ml (uso pediatrico);

036515082/M - "sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 100 siringhe preriempite da 0,25 ml (uso pediatrico)».

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A04404

Comunicato relativo alla determina V&A n. 260/2013 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Drytec»

Estratto determinazione V&A/703 del 3 maggio 2013

Titolare AIC: GE Healthcare S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Galeno, 36 - 20126 Milano - codice fiscale 01778520302.

Medicinale: DRYTEC.

Variazione AIC: richiesta rettifica determinazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

All'estratto della determinazione V&A n. 260/2013 del 21 febbraio 2013 pubblicato nel supplemento ordinario n. 19 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 69 del 22 marzo 2013 concernente "l'Autorizzazione all'immissione in commercio" del medicinale: "DRYTEC" è apportata la seguente modifica:

a pagina 1 della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, alla colonna di destra al paragrafo "Principio attivo" invece di:

«Principio attivo: sodio molibdato (^{99}*Mo)* 2,5-40 GBq che produce l'isotopo figlio sodio pertecnetato (^{99m}*Tc)* 2,08-41,58 GBq alla data e ora di calibrazione»,

leggasi:

«Principio attivo: sodio molibdato (^{99}*Mo)* 2,5-40 GBq che produce l'isotopo figlio sodio pertecnetato (^{99m}*Tc)* 2,0-31,7 GBq alla data e ora di calibrazione»;

a pagina 3 della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, alle ultime tre righe dell'estratto invece di:

«Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana»,

leggasi:

«Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatto salvo un periodo transitorio della durata di 90 giorni, a decorrere da tale data, al fine di provvedere all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati con riferimento in particolare al riassunto delle caratteristiche del prodotto, al foglio illustrativo ed alle etichette del generatore. Per le etichette dei flaconcini di soluzione salina e dei flaconcini sottovuoto, facenti parte dei kit di eluizione, il periodo transitorio di cui sopra è di 180 giorni. La stessa determinazione sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale»,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 037027012 - "2-31,7 GBq generatore di radionuclidi" 1 generatore da 2 GBq;

AIC n. 037027024 - "2-31,7 GBq generatore di radionuclidi" 1 generatore da 3,2 GBq;

AIC n. 037027036 - "2-31,7 GBq generatore di radionuclidi" 1 generatore da 4 GBq;

AIC n. 037027048 - "2-31,7 GBq generatore di radionuclidi" 1 generatore da 4,8 GBq;

AIC n. 037027051 - "2-31,7 GBq generatore di radionuclidi" 1 generatore da 5,9 GBq;

AIC n. 037027063 - "2-31,7 GBq generatore di radionuclidi" 1 generatore da 6,7 GBq;

AIC n. 037027075 - "2-31,7 GBq generatore di radionuclidi" 1 generatore da 7,1 GBq;

AIC n. 037027087 - "2-31,7 GBq generatore di radionuclidi" 1 generatore da 7,9 GBq;

AIC n. 037027099 - "2-31,7 GBq generatore di radionuclidi" 1 generatore da 9,9 GBq;

AIC n. 037027101 - "2-31,7 GBq generatore di radionuclidi" 1 generatore da 11,9 GBq;

AIC n. 037027113 - "2-31,7 GBq generatore di radionuclidi" 1 generatore da 15,9 GBq;

AIC n. 037027125 - "2-31,7 GBq generatore di radionuclidi" 1 generatore da 19,8 GBq;

AIC n. 037027137 - "2-31,7 GBq generatore di radionuclidi" 1 generatore da 23,8 GBq;

AIC n. 037027149 - "2-31,7 GBq generatore di radionuclidi" 1 generatore da 31,7 GBq.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A04405

Comunicato relativo alla determina V&A n. 271 del 22 febbraio 2013 di trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nodia».

Nell'estratto determinazione V&A n. 271 del 22 febbraio 2013, pubblicato nel S.O. n. 17 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 15 marzo 2013 - Trasferimento di titolarità medicinale NODIA.

Richiedente: Ipsen S.p.A., con sede legale in via A. Figino, 16 - 20156 Milano.

A pag. 33, ove è scritto:

«È ora trasferita alla società: Ipsen Pharma, con sede in 65, quai georges gorse - Boulogne - Billancourt, Boulogne Billancourt - Francia, Francia»,

leggasi:

«È ora trasferita alla società: Ipsen S.p.A. con sede legale in Via A. Figino, 16 - 20156 Milano».

13A04406

Comunicato relativo alla determina V&A IP n. 109 del 28 gennaio 2013 di importazione parallela del medicinale per uso umano «Yasminelle»

Nell'estratto determinazione V&A IP n. 109 del 28 gennaio 2013, pubblicato nel S.O. n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 51 del 1° marzo 2013 di autorizzazione all'importazione parallela del medicinale YASMINELLE film coated tablet 0,02mg+3mg/Tab 21 tab. dal Portogallo.

Importatore : Beachcourse Italia S.r.l., via Cesarea, 11/10 - 16121 Genova.

A pagina 76, ove è scritto:

«È autorizzato riconfezionamento secondario presso l'officine Segetra S.r.l., via Milano, 85 - 20078 San Colombano al Lambro (MI)»;

leggasi:

«È autorizzato riconfezionamento secondario presso l'officine Segetra Pharma S.r.l., via Milano, 85 - 20078 San Colombano al Lambro (MI).

13A04407

Comunicato relativo alla determina V&A IP n. 253 del 7 marzo 2013 di importazione parallela del medicinale per uso umano «Voltaren» (Tub 100g).

Nell'estratto determinazione V&A IP n. 253 del 7 marzo 2013, pubblicato nel S.O. n. 24 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 77 del 2 aprile 2013 di autorizzazione all'importazione parallela del medicinale VOLTAREN EMULGEL 1,16% gel Tub 100 g dalla Romania.

Importatore: 4Pharma S.r.l. Piazza Plebiscito, 4 – 67039 Sulmona (AQ).

A pagina 9, ove è scritto:

«Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: Voltaren Emulgel "1% gel" tubo da 100 g.

Codice AIC: 042199024; Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: Voltaren Emulgel "1% gel" tubo da 100 g.

Codice AIC: 042199024; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica»,

leggasi:

«Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: Voltaren Emulgel "1% gel" tubo da 100 g.

Codice AIC: 042199024; Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: Voltaren Emulgel "1% gel" tubo da 100 g.

Codice AIC: 042199024; OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco».

13A04408

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di aprile 2013, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2012 e 2013 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI	INDICI (Base 2010=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell' anno precedente	di due anni precedenti
2012 Aprile	105,7	3,2	5,9
Maggio	105,6	3,0	5,8
Giugno	105,8	3,1	6,0
Luglio	105,9	2,9	5,7
Agosto	106,4	3,1	5,9
Settembre	106,4	3,1	6,2
Ottobre	106,4	2,7	6,0
Novembre	106,2	2,4	5,7
Dicembre	106,5	2,4	5,7
Media	*105,8*		
2013 Gennaio	106,7	2,2	5,4
Febbraio	106,7	1,8	5,1
Marzo	106,9	1,6	4,9
Aprile	106,9	1,1	4,4

13A04409

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale della «ST.Edward's School» - Oxford-Regno Unito.

Con decreto del direttore generale degli affari internazionali del 7 maggio 2013, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 164/2010, è stata disposta l'iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di Baccellierato Internazionale nell'elenco di cui all'art. 2 legge n. 738/86 - «ST.EDWARD'S SCHOOL» Oxford - Regno Unito.

Il riconoscimento dei diplomi di Baccellierato Internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato A di detto decreto che ne costituisce parte integrale.

13A04313

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-119) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.